

LE STRATEGIE PER AVERE UN REDDITO INTEGRATIVO ATTRAVERSO GLI INVESTIMENTI IN IMMOBILI

La pensione? La paga l'inquilino

SANDRA RICCIO
MILANO

L'affitto di un abitazione al posto della pensione. La paura dei soldi che, una volta arrivata la vecchiaia, non basteranno neanche a coprire le spese minime, agita i sonni di molti italiani. Che una pensione da sola non sarà sufficiente, è ormai cosa certa. Le riforme, che si sono succedute tra il '95 e il 2012, hanno abbassato la copertura che è scesa intorno al 50-60% dello stipendio. Significa che una paga di 1.500 euro di oggi darà diritto, in un futuro lon-

tano, a circa 750 euro di assegno mensile. Poca roba insomma, e vuol dire che di soldi in tasca non ne rimarranno abbastanza per poter vivere in serenità. Allora meglio organizzarsi per tempo e iniziare a pensare, con largo anticipo, a una forma di integrazione che possa coprire la differenza per arrivare a un assegno mensile più sostanzioso.

Che fare? Qualcuno inizia a crearsi la pensione fai-da-te puntando sull'investimento nell'abitazione da mettere in affitto. L'immobiliare, penalizzata dalla forte discesa delle

quotazioni e da una tassazione in salita, continua a mantenere il suo fascino. Tanto più che in questo momento, proprio per i prezzi a sconto, si possono trovare immobili di valore con quotazioni ragionevoli.

Quella del mattone per la pensione è però una strada che va programmata per tempo, magari con l'aiuto di un piccolo mutuo iniziale. La soluzione migliore è infatti - soprattutto per i più giovani - quella di riuscire ad accendere un mutuo, anche di piccolo importo, da far "pagare" poi all'inquilino nel corso degli anni.

CONTINUA A PAGINA 26

Risparmio

La previdenza integrativa si costruisce con il mattone

Mosse giuste (ed errori da evitare) per avere l'equivalente di una pensione

SEGUE DA PAGINA 23

I canone servirà a risarcire il finanziamento della banca e, a pagamento completato, l'investitore avrà a disposizione il capitale oltre alla possibilità di ricavare un reddito integrativo dalla locazione. «Sono molti i quarantenni che oggi comprano una seconda casa con il mutuo ventennale o addirittura trentennale per poi ritrovarsi un giorno con una integrazione della pensione. La rata la pagano con il reddito da affitto e se tutto va bene potrebbero rimborsare il finanziamento anche prima del previsto» evidenzia Giampiero Bambagioni, vicepresidente e responsabile delle attività scientifiche di Tecno-

borsa.

Attenti ai rischi però, bisogna evitare passi falsi per non ritrovarsi un giorno con l'immobile svalutato, o peggio ancora, sfitto e deprezzato.

La regola d'oro è lasciar perdere la qualità scarsa, gli immobili con parti comuni fatiscenti e le classi energetiche troppo dispendiose.

Dall'inizio della crisi i prezzi sono scesi in media del 15-20% dal 2007 a oggi, ma in alcune zone pregiate delle città la domanda rimane elevata e l'offerta limitata per cui i prezzi sono in linea con quelli di 5 anni fa. Gli esperti assicurano che nel lungo periodo gli immobili si sono rivalutati sempre. Così è stato nel passato.

Quanto si riesce a ricavare

dal mattone oggi? Il reddito da locazione varia a seconda delle zone, della tipologia e delle caratteristiche qualitative dell'immobile. Si arriva a un 3-4% lordo dell'investimento con il residenziale ma qualcosa in più la offrono le aree di pregio. «I monolocali e i bilocali offrono più possibilità di reddito a patto che siano in buone condizioni e in zone centrali e ben servite» spiega Bambagioni che aggiunge: «In cima agli investimenti più redditizi ci sono ancora le case da dare in locazione agli studenti e quelle utilizzate come foresteria da parte delle aziende».

Gli uffici pagano fino al 6% a patto che siano ubicati in città o in zone dove c'è un mercato vivace. I negozi valgono fino al 7% ma

anche qui bisogna selezionare la strada giusta, quella molto trafficata. Sennò si rischia un buco nell'acqua. Lo testimoniano la selva di cartelli "cedesi attività" che in questo periodo sono esposti anche nelle zone più frequentate di molte città.


«Per chi davvero riesce a ottenere un finanziamento dalla banca, la casa da pensione può essere una buona soluzione» dice Roberto Anedda, direttore marketing del sito Mutuonline. La scelta del tasso d'interesse è una scelta che va fatta in base alle caratteristiche del singolo. «Il fisso ha il vantaggio di offrire una certezza sulla rata che rimarrà costante negli anni. Il tasso variabile costerà invece un po' meno del fisso e magari permetterà anche di mettere da parte ogni mese una parte dell'affitto» spiega Anedda.



Principale utilizzo dell'immobile da acquistare

VALORI PERCENTUALI

- Indagine 2012
- Indagine 2010
- Indagine 2008
- Indagine 2006



Fonte: TecnoBorsa

Centimetri - LA STAMPA

Portafogli



L'immobiliare è interessante anche dal punto di vista previdenziale

L'andamento dei fondi comuni

PERFORMANCE Da: 14/03/2012

A: 14/03/2013

DEVIAZIONE STANDARD ANNUALIZZATA

FC OB.PAESI EMERGENTI

Sella Gestioni-Nordfondo Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

10,23% 5,984

Eurizon Capital Sgr-Eurizon Obb.Emergenti EUR

5,96% 2,994

FC Ob.Paesi Emergenti

8,11% 4,436

FC OB.MISTI

Acomea Sgr-A1 Performance EUR

7,73% 9,517

Eurizon Capital Sgr-Eurizon Rendita Dis EUR

1,47% 3,744

FC Ob.Misti

4,96% 4,097

FC OB.ITALIA

Eurizon Capital Sgr-B Eurizon Ob.Italia Breve Termine EUR

4,51% 2,131

Eurizon Capital Sgr-A Eurizon Ob.Italia Breve Termine EUR

4,18% 2,144

Epsilon Associati Sgr-B Epsilon Italy Bond Short Term EUR

1,56% 0,916

FC Ob.Italia

3,86% 4,011

FC OB.INTERNAZIONALI GOVERNATIVI

Symphonia Sgr-Symphonia Obbligazionario Dinamico EUR

2,87% 4,634

Aletti Gestielle Sgr-A Gestielle Obiettivo Internazionale EUR

-0,99% 6,748

FC Ob.Internazionali Governativi

0,73% 5,444

FC OB.INTERNAZIONALI CORPORATE INVESTMENT GRADE

Ubi Pramerica Sgr-Obbligazioni Globali Corporate EUR

7,21% 2,822

FC Ob.Internazionali Corporate Investment Grade

7,21% 2,822

FC OB.FLESSIBILI

Consultinvest-A High Yield EUR

7,97% 6,029

Gestire Sgr-Ritorni Reali EUR

-3,02% 2,572

FC Ob.Flessibili

3,87% 3,819

FC OB.EURO GOVERNATIVI MLT

Acomea Sgr-A1 Euro Obbligazionario EUR

9,34% 10,092

Fideuram Invest.Sgr-Rendimento EUR

1,64% 7,436

FC Ob.Euro Governativi MLT

5,36% 3,268

FC OB.EURO GOVERNATIVI BT

Acomea Sgr-A1 Breve Termine EUR

7,16% 7,705

Aletti Gestielle Sgr-A Gestielle Bt Cedola EUR

-2,93% 4,66

FC Ob.Euro Governativi BT

2,29% 2,262

FC OB.EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Acomea Sgr-A1 Obbligazionario Corporate EUR

13,93% 7,283

Eurizon Capital Sgr-Eurizon Obbl.Euro Corporate Br.Termine EUR

3,61% 1,606

FC Ob.Euro Corporate Investment Grade

7,48% 3,185

FC OB.ALTRE SPECIALIZZAZIONI

Aletti Gestielle Sgr-A Gestielle Obbligazionario Corporate EUR

11,88% 4,876

Eurizon Capital Sgr-Eurizon Obbligazioni Cedola Dis EUR

1,47% 4,24

FC Ob.Altre Specializzazioni

4,68% 2,895

FC FONDI MERCATO MONETARIO EURO

Acomea Sgr-A1 Liquidita' EUR

4,50% 5,385

Allianz G.I.I.Sgr Spa-A Liquidita' EUR

0,60% 0,66

FC Fondi Mercato Monetario Euro

1,50% 1,085

FC FLESSIBILI

Aletti Gestielle Sgr-Gestielle Obiettivo Europa EUR

11,14% 12,344

Gestire Sgr-Alarico Re EUR

-10,89% 20,956

FC Flessibili

3,65% 4,917

FC BILANCIATI OBBLIGAZIONARI

BancoPosta Fondi-BP Mix 2 EUR

7,85% 6,212

Bnp Paribas A.M.Sgr-Bnl Protezione EUR

0,24% 1,763

FC Bilanciati Obbligazionari

4,46% 3,779

Centimetri - LA STAMPA

PREVIDENZA: IL CONGEDO DI CHI VUOLE ALLUNGARE IL PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO

Maternità, le cinque opzioni

BRUNO BENELLI

Mamma e papà hanno diritto al congedo parentale dopo la nascita (o adozione o affidamento) del figlio, una volta esaurito il periodo di congedo obbligatorio di maternità (tre o quattro mesi dalla data dell'evento). La durata del congedo (è una richiesta personale non obbligatoria: se si vuole tornare al lavoro si è liberi di farlo) entro i primi otto anni di vita del bambino è predeterminata dalla legge e si compendia in cinque numeri: 3, 6, 7, 10, 11 mesi.

Facile a dirsi, più complicato ad applicarli in concreto data la estrema diversità della condizione lavorativa

dei due genitori. La cornice quadro della norma è la seguente: a) la mamma lavoratrice autonoma o parasubordinata ha un congedo massimo di 3 mesi entro l'anno (e non otto) di vita del bambino; a) la mamma lavoratrice dipendente ha diritto da sola a 6 mesi di congedo; b) il papà lavoratore dipendente ha diritto da solo a 7 mesi; c) per entrambi i genitori che richiedono il congedo il tetto è 10 mesi: in questo caso 6 + 7 fa 10 e non tredici; d) per entrambi i genitori che richiedono il congedo il tetto sale a 11 mesi, nei casi in cui il papà chiede per sé il massimo "maschile" di 7 mesi; in questa ipotesi 6 + 7 fa 11.

Come si vede stabilire la du-

rata dei congedi dei due genitori non è semplice. Applicata in concreto sulla base dello status lavorativo delle persone, la questione si tramuta in un garbuglio. Poiché si tratta di diritti di importanza primaria per i genitori è opportuno incastrare le varie combinazioni lavorative per permettere di conoscere in anticipo quali e quante possibilità hanno di stare vicino al figlio invece di recarsi al lavoro. Entriamo nel ginepraio numerico.

A - Madre e padre lavoratori dipendenti: massimo cumulato di 10 mesi, che sale a 11 se l'uomo chiede 7 mesi di congedo: in questa seconda ipotesi la donna non può chiedere per sé più di 4 mesi.

B - Madre casalinga e padre

lavoratore dipendente: massimo 7 mesi, riconosciuti solo all'uomo.

C - Madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente: massimo 10 mesi, divisi in 3 mesi per la donna e 7 mesi per l'uomo (tutti e due hanno diritto al massimo).

D - Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo o casalingo: massimo 6 mesi riconosciuti solo alla donna, in quanto l'uomo non ha alcun diritto.

I due genitori possono avere il personale pacchetto di congedi in contemporanea tra loro, consumando ognuno la quota personale a disposizione. E il marito può chiedere il congedo anche mentre la moglie è in maternità obbligatoria.



» » Dossier / Le scadenze fiscali

Cud su Internet

La rabbia dei pensionati

Il certificato di reddito non arriva più per posta
Anche a Torino crescono le proteste degli anziani

LETIZIA TORTELLO

La nuova odissea dei pensionati si chiama «Cud on line». Conseguenza dell'arcinota spending review del governo, il certificato unico dei redditi di pensione o di lavoro dipendente che fino all'anno scorso arrivava a casa via posta ora bisogna procurarselo su internet, sul sito dell'Inps.

Meraviglie dell'informatizzazione. Peccato che in questo modo si tagli fuori tutta una fetta di contribuenti che il web non sanno neppure che cosa sia. E che non possiede computer e stampanti, per andare a caccia del Cud per il 730 o per il modello Isee per gli sconti sanitari.

Il caos

Il caos del Cud on line, a Torino, impatta su decine di migliaia di anziani: i pensionati, tra capoluogo e provincia, sono 265 mila. La modifica introdotta va nella direzione di una sempre maggiore vita digitale della pubblica amministrazione: una

strategia che, come dichiarano dall'Inps, «vuole andare incontro al cittadino, entrando direttamente a casa sua, in modo veloce e immediato». Purtroppo, tanto immediata la nuova procedura non è. Prima di tutto perché un documento che finora veniva recapitato a domicilio ora lo dobbiamo cercare noi. Sul sito dell'ente di previdenza, cliccando «Cud online», oppure richiedendolo al numero verde 800.434.320. Ci si può anche recare presso gli uffici Inps, o domandarlo alla Posta, non più gratuitamente (negli uffici postali lo rilasciano al prezzo di 3,27 euro).

O si può rivolgendosi a un Caf o a un patronato per averlo.

Risparmi

Con qualche piccolo sacrificio da parte dei cittadini, si taglia sul «superfluo». L'Inps prevede di economizzare circa 50 milioni di euro con questa operazione. Ma il coro delle proteste non si è fatto attendere: «Per risparmiare loro paghiamo noi, in termini di denaro e di scomodità»,

afferma Miroso Giordano. Il marito rincara la dose: «Prevedendo disagi, l'Inps potrebbe almeno attrezzare sportelli ad hoc, evitando lunghissime coda. Qualcuno pensa a chi fa fatica a camminare e non ha aiuti?».

Mondi sconosciuti quelli di Internet per la maggior parte dei pensionati anziani. La più rapida delle possibilità, scaricare il Cud, è a loro preclusa. Restano le altre, ma l'agitazione è sentimento diffuso. Numerosi cittadini si sono rivolti a «La Stampa» nei giorni scorsi, per sollevare il problema. I primi a denunciare il subbuglio tra la gente sono stati gli stessi operatori dei Caf e i consulenti del lavoro, che si trovano con l'acqua alla gola perché tocca a loro sbrigare le procedure. «Sono fiducioso, ce la faremo - dichiara Adelchi Puozzo del Caaf-Cgil -, ma certo molte persone sono in confusione. Vai a spiegare a un pensionato perché non gli arriva più il Cud. Proprio da qui si dovevano cominciare i tagli?». Il servizio ai patronati è gratuito, ma non tutti sono ancora organizzati per rispondere alle esigenze. «Ci stiamo at-

trezzando, abbiamo avuto un boom di richieste di chi non riusciva a scaricarlo. Facciamo noi la domanda all'Inps, ma spesso la gente resta interdetta, vuole vedere su carta i suoi redditi», commenta Giancarlo Rolfo di Cna.

Over 85

Per gli over 85 il problema non si pone. Il Cud è inviato in automatico a casa, così come a chi si arma di pazienza e chiama il numero verde per richiederlo. Chi si avventura online, invece, non ha vita semplice: l'Inps manda un codice di accesso con cui registrarsi. Un numero di molte cifre, che

deve essere continuamente aggiornato. Poi invia il Cud, ma solo su posta certificata. Anche i consulenti del lavoro non collegati all'Inps si appoggiano ai Caf: «Mi do da fare per cercare il Cud dei miei clienti - dice Agostino Carletti, commercialista -. Le procedure sono in ritardo, normalmente il certificato arrivava a febbraio». Per ora, non ci sono segnali da Roma di proroghe della consegna dei 730, che deve avvenire entro maggio. Ma in molti già auspicano un rinvio delle scadenze.

I sindacati: «Ce la faremo ma vai a spiegare agli anziani che a casa non arrivano le lettere»

I consulenti: «Anche noi ci rivolgiamo ai centri di assistenza fiscale, ma siamo già in ritardo»

La sconfortata

“Il web? Faccio fatica già con il telefonino”

«**C**ambia eccome. Alla mia età posso mica andare a comprarmi un computer?». La signora Franca Rebuffo, pensionata, 82 anni e l'energia di chi ha ancora una gran voglia di fare, nonostante gli acciacchi e il bastone che l'aiuta a camminare, prova a raccapezzarsi nel caos. «Bella roba, siamo sempre noi che ci dobbiamo muovere. Internet? Non so neanche cos'è, già col telefonino faccio fatica». Lei vive sola, la sorella è lontana, sta a Poirino, una donna che ha un marito malato da curare e un figlio invalido che



Franca Rebuffo
«Noi anziani dobbiamo sempre correre»

non è in grado di aiutarla.

Così la signora Rebuffo si è fatta forza, ha chiesto consiglio ai vicini di casa e si è rivolta «ai sindacati», come dice lei, «che ora hanno tutto in mano, mi devono dare una risposta

entro i primi di aprile». L'agitazione per una modifica di cui nessuno l'aveva avvertita, però, non gliel'ha tolta nessuno. «C'erano i servizi a domicilio e pian piano ce li stanno sopprimendo tutti. Oppure trasferiscono ogni cosa on line, ma chi ha una certa età cosa deve fare? Prendere e partire con le proprie gambe. E dove va a fare la coda, se nessuno glielo spiega?». Il Cud, in qualche modo, lo avrà, cartaceo, nelle sue mani. L'arrabbiatura resta: «Non riesco a capire per quale motivo hanno cambiato. Non c'erano soluzioni più facili? Son sempre i cittadini che si devono attrezzare?».

50 milioni
È il risparmio che l'Inps ha previsto con l'inserimento del Cud elettronico e non cartaceo


265 mila persone
Tanti sono i pensionati in provincia di Torino, molti di loro secondo i Caf andranno in confusione

www.ecostampa.it

Il tecnologico

“Il computer ce l'ho Ma così è complicato”

Il signor Carlo Colombatto, 67 anni, non si era accorto di nulla. «E dire che leggo il giornale tutti i giorni, guardo i tg, mi informo costantemente». Ha scoperto che il resoconto annuale della sua pensione non gli sarebbe più stato recapitato a casa chiacchierando con gli amici, per caso, una sera. Una bella rivoluzione, che quasi non ci credeva: «Non ho ricevuto nessun avviso ufficiale, non l'ho visto scritto da nessuna parte, ero impreparato e mi sono dovuto documentare sul sito dell'Inps». Sito in cui l'indicazione del Cud on line è una



Carlo Colombatto
«Non ho mai ricevuto nessun avviso ufficiale»

delle tante voci, di certo non messa ben in evidenza.

Fortuna vuole che il pc lui ce l'abbia. Ma non è dotato di stampante. Visto che i tempi son già maturi - una volta il modulo arrivava entro febbra-

io - ha quindi preso la pazienza a quattro mani, ha chiamato il numero verde e si è avventurato nella compilazione delle pratiche vocali per richiederlo via posta. «Farlo on line è macchinoso. Ti mandano il pin, con cui puoi accedere al servizio sul sito. Ti devi attrezzare prima, ma devi poterlo stampare».

Una bella perdita di tempo, tra numeri, codici e una serie di informazioni che non dovrebbe essere cura del cittadino andare a ripescare, ma com'era fino a ieri, dell'ente di previdenza che potrebbe informare direttamente l'Agenzia delle Entrate.



Code agli sportelli

Il Cud elettronico dovrebbe eliminare le code agli sportelli dell'Inps ma aumentare le difficoltà degli anziani



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.it

056082

REDDITI DEI PENSIONATI

Come si ottiene quest'anno il Cud?



A CURA DI ROSARIA TALARICO
ROMA

Cosa cambierà quest'anno nell'invio del Cud ai pensionati?

Una nuova norma prevede che non ci sarà la spedizione cartacea al proprio domicilio del modello per la dichiarazione dei redditi. Sarà invece possibile ritirarlo ai Caf (Centri di assistenza fiscale), alla posta o telefonando al call center dell'Inps. L'altra opzione è scaricarlo via internet.

Quante persone sono interessate da questa modifica rispetto agli anni passati?

I pensionati in attesa del Cud sono circa 15 milioni.

Perché è stato deciso questo cambiamento?

La legge di stabilità, varata dal governo Monti lo scorso dicembre, ha previsto l'utilizzo del Web come strumento per risparmiare i 25 milioni di euro spesi ogni anno dall'Inps per stampare e spedire il modulo.

Perché ha provocato problemi?

Com'è facile intuire, considerando la particolare fascia di utenza interessata dal provvedimento, la dimestichezza di anziani e pensionati con Internet è parecchio limitata. Inoltre i giornali si sono occupati pochissimo di questo argomento, che è passato un po' sotto traccia, relegato in articoli più tecnici destinati agli addetti ai lavori.

Quali sono state le conseguenze di tutto questo?

Molti anziani attendono che il Cud arrivi a casa come gli altri anni, senza neanche sospettare che ci sia una diversa procedura. Chi invece era informato della novità ha preso d'assalto i centri di assistenza fiscale (dove si sono formate vere e proprie code di pensionati), intasando inoltre di telefonate il call center dell'Inps, a cui sono arrivate in media 30-40 mila telefonate al giorno. La richiesta è sempre la stessa: capire come fare a ottenere il Cud e riuscire così a procedere con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali i provvedimenti intrapresi per fronteggiare queste difficoltà dei contribuenti?

Caf, Inps e Poste si stanno organizzando per rispondere in maniera esaustiva alla marea di richieste arrivate in questi giorni. L'Inps ha diffuso un comunicato in cui si afferma che il Cud potrà essere distribuito anche dai «professionisti abilitati che abbiano stipulato con l'istituto una convenzione per la trasmissione dei modelli Red», ovvero ai 28 mila consulenti del lavoro, che però si sono impegnati a fornire gratis il servizio.

Come è possibile scaricare il modulo del Cud per via telematica?

I contribuenti pensionati (o qualche loro volenteroso nipote) devono collegarsi al sito Inps e digitare il proprio codice Pin. Altrimenti è possibile inviare un'e-mail di richiesta del modulo a cud@postacert.inps.gov.it.

Quali altri canali è possibile utilizzare per avere la certificazione unica dei redditi?

Le altre modalità prevedono il recarsi di persona in una delle sedi dell'Inps o chiamare il numero verde dedicato alle richieste del Cud 800.434320. Quindi con una telefonata sarà possibile farsi recapitare il Cud a domicilio. L'Inps stima che a usufruire di quest'ultimo servizio saranno circa un milione di pensionati. Il numero verde è gratuito per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al proprio piano tariffario. Il servizio, attivo 24 ore su 24 in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del contact center dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Quale sarà il ruolo di patronati e Caf?

La rete di questi uffici sarà a disposizione dei pensionati come negli altri anni. «Siamo attrezzati per rispondere alla domanda - ha ribadito Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta dei Caf - grazie alla convenzione con l'Inps abbiamo già i Cud dei nove milioni di pensionati assistiti lo scorso anno e possiamo anche fornirne il servizio di stampa in pdf».

È vero che si è avuto un risparmio evitando di spedire i Cud direttamente a casa?

Caf e Inps stimano che, grazie a questi accordi, ci sia già stato un taglio dei costi del 50 per cento. Qualche polemica ha suscitato invece il fatto che chi si reca alla posta sia costretto a pagare 3,30 euro la stampa del Cud allo sportello. Il versamento, è la difesa d'ufficio delle Poste, è previsto dalla stessa legge di Stabilità. Una spiegazione che però non convince affatto l'associazione Federconsumatori. «Non c'è nulla di male nel tentativo di tagliare i costi e risparmiare tonnellate di carta - ha precisato Rosario Trefiletti, presidente dell'associazione - ma tutti devono avere la possibilità di ottenere il cartaceo gratis».

Basteranno le strutture e i consulenti del lavoro messi in campo per risolvere il problema?

Una stima dei Caf sostiene che un buon numero di pensionati rimasti fuori dalla consegna del modulo non sia in realtà interessata ad avere il Cud, poiché non tenuta a compilare la dichiarazione dei redditi.



LA BUSSOLA

Come valutare i rendimenti previdenziali

Marco Liera

Il benessere futuro di centinaia di milioni di lavoratori nei Paesi occidentali è diventato una questione di responsabilità individuale, dopo la ritirata del primo pilastro pensionistico e la conseguente avanzata del secondo. La costruzione di aspettative realistiche sulle prestazioni alle quali questi lavoratori avranno diritto tra 20, 30 o 40 anni, è la chiave di tutto.

Dal 2008, tutte le forme di previdenza integrativa italiana (fondi pensione negoziali e aperti, Piani individuali pensionistici) devono obbligatoriamente indicare ai propri iscritti in un progetto esemplificativo l'importo della pensione complementare che essi possono attendersi di percepire, sotto determinate ipotesi di rendimento. Evidenziare un numero preciso è però estremamente fuorviante, visto che su orizzonti così lunghi la variabilità dei risultati attesi è enorme.

La Covip ha avviato il 21 febbraio una fase di consultazione per stabilire dei criteri condivisi di rappresentazione della variabilità dei risultati attesi dei piani pensionistici. Per farlo, ha diffuso una interessante ricerca che analizza il profilo rischio rendimento storico delle varie classi di attivo, e confronta vari modelli internazionali di comunicazione nei confronti dei lavoratori, arrivando a formulare alcune proposte per il mercato italiano. Una ricerca del 2008 che non è citata nel paper Covip ("Default Investment Options in Defined Contribution Plans" di Gaobo Pang e Mark Warshawsky della Watson Wyatt Worldwide) fornisce a mio avviso un buon modello di illustrazione della dispersione dei rendimenti attesi, e soprattutto la base per una buona consulenza previdenziale. Il punto di partenza è la

proiezione della prestazione che presenta la minore variabilità possibile ex ante in termini reali. Questa opzione è basata sull'investimento dei contributi dei lavoratori in titoli di Stato inflation linked.

Secondo la migliore ricerca accademica (Zvi Bodie ed altri), questi strumenti sono i titoli a minor rischio di lungo periodo. Il montante reale accumulato dopo vari periodi di contribuzione investendo in questi strumenti (negli Usa denominati Tips) dovrebbe essere il benchmark con il quale confrontare le prestazioni ottenibili con portafogli misti obbligazionari e azionari.

Per stimarle, i due autori hanno effettuato 100 mila simulazioni casuali basandosi sui ritorni storici delle varie classi di attivo. Su un'ipotesi di versamento totale di 202 mila dollari spalmati su 40 anni, il montante finale del portafoglio Tips è di 30 mila dollari (calcolato utilizzando il rendimento storico dei Tips, tenendo conto che


per le proiezioni si può utilizzare il rendimento a scadenza di mercato). Nel 95% delle simulazioni, il portafoglio bilanciato genera un montante compreso tra 166 mila e 1,4 milioni di dollari, e il portafoglio life cycle (che riduce l'esposizione all'azionario all'avvicinarsi del pensionamento) arriva a un montante compreso tra 174 mila e 1,3 milioni di dollari.

Come si vede, il portafoglio life cycle e quello bilanciato possono dare molto di più, ma anche molto di meno di un semplice titolo di Stato. In totale, life cycle e bilanciato fanno peggio dei Tips nel 22% dei casi.

Questa probabilità, aggiornata di volta in volta sulla base dell'evoluzione dei rendimenti a scadenza dei titoli di Stato, dovrebbe consentire al lavoratore di scegliere a ragion veduta tra le varie linee di gestione - più o meno rischiose - del fondo pensione che gli viene proposto. E di stimare in modo realistico la possibilità che il risultato finale del suo fondo pensione si discosti da quello ottenibile con la minore incertezza.

marco.liera@youinvest.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMMIGRATI

Assegni assistenziali se c'è il permesso

Può ricevere assegni assistenziali lo straniero che vive in Italia con regolare permesso di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando illegittima una norma contenuta nella legge Finanziaria 2001, che subordinava al «requisito della titolarità della carta di soggiorno» la concessione della «indennità di accompagnamento» e della «pensione di inabilità».



Previdenza. Il diritto dei coniugi superstiti decorre dal momento in cui matura l'assegno

Enpam, integrazione svincolata dall'istanza

Maria Carla De Cesari

L'integrazione al minimo della pensione di reversibilità scatta dal momento in cui matura il diritto all'assegno e non da quello della domanda. La Corte di cassazione, con sentenza 6509/2013, ha confermato le decisioni dei giudici di merito per quanto riguarda il ricorso dell'**Enpam**, la Cassa dei medici, secondo cui l'integrazione al minimo decorre al momento di presentazione della domanda da parte del beneficiario.

L'articolo 7 della legge 544/88 prevede - ricolleggendosi alla Cassazione - l'automatismo dell'integrazione al minimo al verificarsi del presupposto e in presenza del requisito reddituale. Il diritto non è condizionato dall'invio della domanda.

L'orientamento consolidato della Cassazione è il seguente: «la distinzione tra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, ai fini della determinazione delle com-

ponenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo di detti momenti» (sentenza 19849/2003).

La Cassazione sostiene «la natura previdenziale dell'integrazione» che ha la funzione di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita. In presenza dei requisiti l'integrazione non può «essere sottoposta all'ulteriore» presupposto della domanda.

L'articolo 7 della legge 544 ha stabilito che le prestazioni pensionistiche fornite dalle

Casse non possono essere inferiori al trattamento minimo previsto dal Fondo lavoratori dipendenti. La previsione è però condizionata - nel se e nel quanto - agli equilibri finanziari della Cassa. Conclude la Cassazione: è onere dell'Enpam provare e allegare «in maniera specifica e adeguata, la sussistenza del complesso di circostanze idonee a integrare il fatto impeditivo». Il principio è stato affermato dalla Suprema corte nel 2004, con la sentenza 5143. «Nel caso in esame, nulla in proposto è stato allegato», conclude la Cassazione.

The image shows a collage of newspaper clippings and a bottle of LILT olive oil. The clippings include headlines such as "L'induzione guadagna terreno" and "Prevenzione in primo piano anche a tavola". The LILT logo is also visible.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sussidi e indennità anche senza carta di soggiorno

È costituzionalmente illegittima la norma che subordina al possesso della carta di soggiorno, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. La rigidità dei requisiti crea disparità di trattamento. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 40/2013, depositata ieri. La norma sotto la lente è l'articolo 80 comma 19, della legge 388/2000, recante le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato. La disposizione prevedeva infatti, che le provvidenze economiche, già qualificate come diritti soggettivi, potessero essere concesse solo ai titolari di carta di soggiorno o, ai titolari di un permesso di soggiorno della durata di non meno di un anno. La Corte spiega infatti come il sistema creato dalla norma, debba essere considerato non compatibile con la Carta costituzionale, in particolare con l'articolo 2, nella misura in cui, mette in serio pericolo una serie di «valori essenziali, come la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale e i doveri di assistenza per le famiglie». La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, sia dal Tribunale di Urbino nel maggio 2011, sia da quello di Cuneo a distanza di pochi mesi, per ragioni sostanzialmente identiche. Entrambi i giudici a quo infatti, lamentavano, anche se per vicende differenti, il contrasto del già citato articolo 80, sia con gli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 comma 1 della Costituzione, sia con l'articolo 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione. I casi hanno avuto entrambe a oggetto il diniego delle indennità, come conseguenza del mancato possesso della carta di soggiorno. In un caso l'assistenza è stata rifiutata ad un minore che, nonostante il permesso di soggiorno ottenuto per ricongiungimento familiare e le sue comprovate condizioni sanitarie, non aveva ancora trascorso in Italia i cinque anni necessari per entrare in possesso del documento richiesto. Nel secondo caso invece, la vicenda ha riguardato un cittadino straniero che, nonostante fosse stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, non era riuscito ad ottenere le provvidenze, dato che era in possesso solo del permesso di soggiorno regolarmente rinnovato. In giudizio, si è costituito l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), sostenendo l'infondatezza delle questioni, nella misura in cui «dovrebbe ritenersi frutto di una scelta legislativa, discrezionale ma legittima, quella di differenziare le prestazioni in favore degli stranieri, trattandosi in questo caso di una provvidenza di natura assistenziale e non di un diritto di natura previdenziale». Riuniti i procedimenti per comunanza di oggetto, la Consulta ha ritenuto fondati i dubbi di legittimità costituzionale. La corte ha sottolineato infatti, che se da un lato può essere lecito il subordinare l'erogazione dei servizi assistenziali al possesso della carta di soggiorno, deve però essere preso in considerazione il fatto che, per ottenere detta carta, sono necessari dei requisiti assolutamente restrittivi come, la disparità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, la disponibilità di un alloggio ai requisiti minimi di edilizia residenziale pubblica e il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il legislatore, spiega la Corte, ha quindi creato «una variegata gamma di presupposti limitativi, che hanno avuto come diretta conseguenza il verificarsi di una indubbia disparità di trattamento tra stranieri e cittadini, particolarmente grave dato il diretto coinvolgimento dei diritti fondamentali della persona».

Beatrice Migliorini

— riproduzione riservata —



PREVIDENZA L'Inps sta comunicando ai lavoratori esodati salvaguardati dall'intervento del ministro Fornero quando potranno ricevere l'assegno. Per gli altri valgono le nuove regole che parificheranno le età stabilite per il ritiro tra uomini e donne, con qualche eccezione

Miraggio pensione

di **Roberta Castellarin**
e **Paola Valentini**

L'Inps sta inviando le lettere ai 65 mila lavoratori esodati salvaguardati dal primo intervento del ministro Elsa Fornero, dopo la riforma del 2012 che ha posticipato l'età di addio al lavoro. In queste lettere si indica anche la data di decorrenza della pensione che spetterà a questa platea di occupati che si trovavano nella difficile situazione di aver lasciato il lavoro e dover aspettare anche cinque o sei anni per poter ricevere la pensione pubblica. Si tratta di lavoratori che, in procinto di ritirarsi per aver raggiunto l'età o degli anni di contributi versati secondo le precedenti normative, avevano stipulato un accordo con il proprio datore di lavoro. Ma i nuovi limiti di età e le nuove regole introdotte dalla riforma Fornero allungano notevolmente i tempi per la pensione mettendo in difficoltà tutti coloro che si trovano in queste condizioni. Nei prossimi mesi,

poi, arriveranno comunicazioni simili agli altri due scaglioni di esodati che nei mesi scorsi sono stati esentati dalla riforma delle pensioni, per un totale di 130 mila lavoratori. Per tutti gli altri, se il nuovo Governo non apporterà correzioni, valgono le nuove regole entrate in vigore quest'anno. L'età della pensione non è più fissa ma dipende dalle aspettative di vita. Sono stati poi parificati i requisiti di vecchiaia tra uomini e donne. «Per questo motivo dall'età di inizio contribuzione di 27 anni in poi i dati per uomini e donne, per i casi e per lo scenario di allungamento della speranza di vita simulati, coincidono», spiega Andrea Carbone di Progetica, società di consulenza indipendente che ha elaborato per *MF-Milano Finanza* le età di pensionamento post riforma. «Per la pensione anticipata, ovvero i precedenti 40 anni di contribuzione, oggi aumentati e incrementati per la speranza di vita, invece permane un anno di differenza, che riguarda appunto chi ha iniziato a lavorare presto», prosegue Carbone. «Per le don-

ne lavoratrici autonome cambia la parte relativa all'opzione contributiva per le nate fino al 1957, il requisito infatti è differenziato tra dipendenti ed autonome». Si tratta di un ultimo retaggio della tradizionale differenziazione dei requisiti tra dipendenti ed autonomi, oggi scomparso.

«Appare in alcuni casi evidente il gradino tra chi ha iniziato a lavorare prima e dopo il 1996», dice ancora Carbone. Per questi ultimi è stata considerata la possibilità di usufruire del secondo requisito di pensione anticipata (63 anni e tre mesi incrementati); un guadagno di almeno tre anni rispetto ai lavoratori pre-96, a patto che l'importo dell'assegno pensionistico sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

Se nell'assegno pubblico le differenze di trattamento tra uomini e donne sono destinate a sparire in pochi anni, anche nella pensione complementare le disparità tra sessi dovranno essere superate. La sentenza della Corte di giustizia europea di marzo 2011 ha abolito la deroga a partire da dicembre 2012 delle prestazioni unisex nel calcolo delle presta-

zioni pensionistiche. Questo vuol dire che non ci può essere più una differenziazione tra uomini e donne nelle tabelle di conversione usate da fondi e compagnie per trasformare il montante accumulato in rendita. In Italia le autorità di vigilanza hanno dovuto recepire le nuove regole. In particolare l'Authority dei fondi pensione Covip ha emanato una circolare che equipara le prestazioni di uomini e donne almeno per i fondi che non erogano rendite direttamente, ma tramite compagnie assicurative. Questa equiparazione farà sì che i pensionati uomini avranno assegni più bassi rispetto al passato, mentre per le donne la rendita è destinata a salire. Pensione di scorta sempre più necessaria visto l'andamento dell'economia italiana, che incide direttamente sulle future pensioni. Nel sistema contributivo infatti è previsto che il montante sia rivalutato in base alla media quinquennale del pil. Senza che sia previsto un intervento da parte dello Stato per arricchire la rendita, intervento che invece è presente per chi oggi ha una pensione calcolata con il vecchio metodo retributivo. (riproduzione riservata)

ETÀ PER ETÀ QUANDO SI POTRÀ ANDARE IN PENSIONE

UOMINI

Età inizio di contribuzione

Anno nascita	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1953	-	61,4	62,4	63,8	64,8	66,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
1954	60,4	61,4	62,8	63,8	65,2	66,2	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
1955	60,4	61,8	62,8	64,2	65,2	66,5	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
1956	60,8	61,8	63,2	64,2	65,5	66,5	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7
1957	60,8	62,2	63,2	64,5	65,5	66,8	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
1958	61,2	62,2	63,5	64,5	65,8	67,1	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
1959	61,2	62,5	63,5	64,8	66,1	67,1	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
1960	61,5	62,5	63,8	65,1	66,1	67,4	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
1961	61,5	62,8	64,1	65,1	66,4	67,4	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	65,0
1962	61,8	63,1	64,1	65,4	66,4	67,7	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	65,3
1963	62,1	63,1	64,4	65,4	66,7	68,0	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	65,3	65,3	65,3
1964	62,1	63,4	64,4	65,7	67,0	68,0	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	65,6	65,6	65,6
1965	62,4	63,4	64,7	66,0	67,0	68,3	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	65,8	65,8	65,8
1966	62,4	63,7	65,0	66,0	67,3	68,3	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	65,8	65,8	65,8
1967	62,7	64,0	65,0	66,3	67,3	68,5	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
1968	63,0	64,0	65,3	66,3	67,5	68,5	69,7	69,7	69,7	69,7	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
1969	63,0	64,3	65,3	66,5	67,5	68,8	70,0	70,0	70,0	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4
1970	63,3	64,3	65,5	66,5	67,8	69,1	70,0	70,0	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4
1971	63,3	64,5	65,5	66,8	68,1	69,1	70,3	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
1972	63,5	64,5	65,8	67,1	68,1	69,4	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
1973	63,5	64,8	66,1	67,1	68,4	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
1974	63,8	65,1	66,1	67,4	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
1975	64,1	65,1	66,4	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
1976	64,1	65,4	66,4	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
1977	64,4	65,4	66,7	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
1978	64,4	65,7	67,0	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
1979	64,7	66,0	67,0	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	-
1980	65,0	66,0	67,3	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	-	-
1981	65,0	66,3	67,3	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	-	-	-
1982	65,3	66,3	67,6	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	-	-	-	-
1983	65,3	66,6	67,6	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	-	-	-	-	-

IPOTESI: vedi tabella donne

Fonte: Progetica

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

www.ecostampa.it



Cambiare la scorta

La portabilità della posizione previdenziale è possibile ogni due anni ma spostarsi con troppa frequenza è rischioso. Ecco quando è opportuno

di Carlo Giuro

Posso cambiare fondo pensione? La domanda sorge spontanea in un'epoca come quella attuale in cui la parola portabilità sembra il mantra ricorrente della nostra vita potendosi trasferire il mutuo il numero di telefono, il conto corrente. Il tema è molto delicato sia per non considerare il proprio percorso previdenziale troppo «bloccante», ma anche per non incorrere nel rischio opposto, quello di cambiare troppo spesso. Partendo dall'inquadramento normativo, l'aderente ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione ad uno strumento (fino al 31 dicembre 2006 il periodo di permanenza minimo era invece di tre anni, per FondInps il termine di portabilità è ridotto ad un anno). Viene poi disposto poi che gli statuti e i regolamenti degli strumenti complementari stabiliscano le modalità di esercizio relative alla portabilità non potendo al contempo contenere clausole che risultino anche di fatto limitative del diritto alla portabilità. Un profilo particolare riguarda invece la possibilità di trasferimento della posizione previdenziale maturata in Italia verso fondi pensione esteri. Come chiarito dal

Mefop questa fattispecie non è attualmente contemplata dalla normativa vigente. L'iscritto che si trasferisce all'estero potrà mantenere la posizione investita presso il fondo italiano (per poi chiedere la prestazione una volta maturati i requisiti) oppure riscattare e versare il netto dell'importo corrispondente alla posizione accumulata presso il fondo estero. Tornando ai confini nazionali la normativa ma la stessa Covip hanno ribadito come debbano considerarsi inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. Di sensibile rilevanza anche l'imponente attività della Covip con le decisioni assunte per vietare l'uso di tecniche di imputazione dei costi che possano ostacolare l'esercizio del diritto di portabilità della posizione personale e degli interventi a favore di una maggiore confrontabilità dei costi. Si pensi all'uniforme modalità di rappresentazione delle spese sulla Scheda sintetica e, soprattutto, alla definizione di una nuova unità di misura per rappresentare e confrontare il prezzo delle varie offerte, l'Isc (Indicatore sintetico dei costi). In ottica di trasparenza di mercato, sul sito della Covip ([\[vip\]\(http://www.co-vip\)\) sono pubblicati gli Isc di tutte le forme previdenziali. Profilo di particolare delicatezza è legato ai lavoratori dipendenti del settore privato per cui va rimarcato come il diritto al versamento alla forma pensionistica del contributo a carico del datore di lavoro è consentito nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali riaffermandosi in tal modo il principio della centralità della contrattazione collettiva. Sembra allora potersi affermare che la facoltà di trasferimento volontario vada considerata dal punto di vista fattuale un diritto concreto più nelle forme di previdenza individuale che in quelle collettive. Quando sembra opportuno valutare l'ipotesi del cambiamento? È importante metabolizzare una filosofia comportamentale. Il trasferimento della propria posizione va, dopo opportuna ponderazione, posto in essere allorché lo strumento inizialmente scelto appaia inefficiente per la eccessiva onerosità, la scarsa e inadeguata informativa, la non soddisfacente gestione finanziaria, l'inadeguatezza delle tipologie di rendite previste. Il termine biennale vada inteso comunque un limite minimo di tolleranza dovendosi invece collocare la valutazione su orizzonti temporali più ampi, maggiormente congrui in una prospettiva prolungata qual è quella della previdenza integrativa. \(riproduzione riservata\)](http://www.co-</p></div><div data-bbox=)

Linee guida ai fondi pensione

■ Il Forum per la finanza sostenibile punta sui grandi investitori, come i fondi pensione per affermare l'azionariato attivo. Ne parliamo con Davide Dal Maso, segretario generale del Forum per la finanza sostenibile.

Quali saranno i vostri prossimi passi per i fondi pensione?

«Il gruppo di lavoro che abbiamo istituito su questo tema partirà la settimana prossima. Contiamo di arrivare entro l'estate alla definizione delle linee guida per l'azionariato attivo dei fondi pensione, per poi presentarle a novembre alla settimana dell'investimento responsabile».

Perché i fondi pensione?

In Italia, anche su spinta dell'Unione Europea, c'è una tendenza a rendere gli investitori più attivi. Non è pensabile però partire da un azionariato diffuso, sarebbe già un grande risultato se si riuscisse a far comprendere ai grandi investitori che è nel loro interesse andare a controllare, per così dire, "dal di dentro" i loro investimenti.

Per la diffusione della cultura dell'azionariato attivo in Italia, le resistenze possono esserci più dal lato dei risparmiatori o delle imprese?

Gli investitori hanno tutto l'in-

teresse a capire quello che accade nelle imprese in cui hanno investito, ma anche a fare sentire la loro voce. Le imprese in teoria potrebbero avere qualche interesse a potersi muovere con le mani più libere. In realtà il vantaggio è reciproco.

L'azionariato attivo riguarda solo i temi ambientali?

Come Forum della finanza sostenibile siamo interessati ovviamente alla responsabilità sociale dell'impresa. Ma qualsiasi tema di interesse dei risparmiatori azionisti può essere oggetto di azionariato attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA

Davide Dal Maso

Forum finanza sostenibile



Previdenza Pubblicati i coefficienti per aggiornare i vecchi stipendi

Pensioni Ora la rendita è una questione di quote

Per i più anziani regime retributivo fino al 2011. Ma dal 2012 una fetta sarà calcolata con il regime contributivo

DI DOMENICO COMEGNA

Le pensioni rientrano nella macchina del tempo. L'Istat ha appena comunicato i coefficienti che consentono di rivalutare le retribuzioni (o i redditi dei lavoratori autonomi) da considerare per la determinazione della base annua pensionabile nel regime retributivo. Ora è dunque possibile calcolare con esattezza una rendita con decorrenza 2013. Ma i neo pensionati si trovano di fronte a un'anteprima assoluta: una piccola quota dell'assegno, quella riferita all'anzianità maturata dopo il 2011, sarà calcolata con il criterio contributivo, come stabilito dall'ultima riforma.

Quanto vale un anno

Il sistema di calcolo «retributivo», che non si applica più per i periodi di lavoro dal 2012 in poi, si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa. L'ammontare della pensione è pari al 2% del reddito per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70%, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

La misura della rendita retributiva è costituita dalla somma di due distinte quote (A più B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità maturata sino al 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile della quota A è data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza. Mentre quella di riferimento della quota B (anzianità dal primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Gli importi utilizzati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati con la busta paga, ma quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione, con esclusione dell'anno di decorrenza e di quello immediatamente precedente. I coefficienti sono indicati

L'amarcord delle retribuzioni

Coefficienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni

Anno	Quota A	Quota B
2013	1,0000	1,0000
2012	1,0000	1,0000
2011	1,0300	1,0403
2010	1,0580	1,0792
2009	1,0740	1,1062
2008	1,0820	1,1253
2007	1,1170	1,1729
2006	1,1370	1,2052
2005	1,1590	1,2401
2004	1,1790	1,2733
2003	1,2030	1,3113
2002	1,2320	1,3552
2001	1,2620	1,4008
2000	1,2960	1,4515
1999	1,3290	1,5018
1998	1,3500	1,5390

Nelle colonne A sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni rivalutate per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992 (la quota A). Mentre nelle colonne B sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione, maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (la quota B).

Aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni 2013

Reddito o retribuzione	Quota A	Quota B
Fino a € 45.530	2,00%	2,00%
Da € 45.530 a € 60.555	1,50%	1,60%
Da € 60.555 a € 75.580	1,25%	1,35%
Da € 75.580 a € 86.507	1,00%	1,10%
Oltre € 86.507	1,00%	0,90%



nella tabella.

Gli effetti della riforma

Per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve, però, tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto, dal 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

Il meccanismo è semplice. La legge stabilisce che il montante indivi-

duale dei contributi sia ricavato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) un'aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 21,75% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale. Al momento del pensionamento alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età del richiedente:

4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% per chi decide di farlo a 65 anni (si veda tabella).

Calcolo fai da te

Anche se complesso, non è alla fine difficile calcolarsi la pensione da soli. Prendiamo il caso di un impiegato di 65 anni di età che va in pensione a luglio con alle spalle 42 anni e 6 mesi di versamenti, ed una retribuzione annua media di 38.300 euro, riferita agli ultimi 5 anni, e 37.500 (ultimi 10). Gli stipendi sono stati aggiornati al 2013 con i coefficienti Istat della tabella. Per determinare la quota «C» abbiamo individuato l'«accantonamento» maturato, il 33% della retribuzione percepita nell'intero periodo 1° gennaio 2012-30 giugno 2013 (55.000 euro), ed abbiamo valorizzato il risultato moltiplicandolo per 5,435%, il coefficiente di trasformazione all'età di 65 anni. Questo il conteggio:

● quota A: 38.300 per 44% (22 anni sino al 31 dicembre 1992, per 2%) uguale 16.852 euro;

● quota B: 37.500 per 38% (i 19 anni dal 1993 al 2011 per 2%) uguale 14.250 euro;

● quota C: 55.000 euro (stipendi percepiti dal gennaio 2012 al giugno 2013) per 33% (aliquota di accantonamento) per 5,435% coefficiente di trasformazione per chi chiede la pensione a 65 anni uguale 986 euro.

Il lavoratore avrà diritto ad una pensione annua, al lordo dell'Irpef, di 32.088 euro (16.852 di quota A, più 14.250 di quota B, più 986 di quota C), per un assegno mensile di 2.469 euro (pensione annua diviso 13), al lordo dell'Irpef.

Il debutto

I coefficienti per il calcolo della pensione nel sistema contributivo

Età	Coefficienti 2013-2015
57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%

Lavoro domestico, ecco le novità 2013

La scadenza contributiva del 10 aprile arriva tra debutto dell'Aspi e contratti a termine più cari

Rossella Cadeo
Valentina Melis

/// Doppio appuntamento per le famiglie che hanno un collaboratore domestico: entro il 10 aprile vanno pagati i contributi previdenziali per il primo trimestre 2013, che vedono aumentare, per la prima volta quest'anno, gli oneri per chi ha un dipendente assunto con contratto a termine.

Si avvicina poi il periodo pasquale, accompagnato dalle prime riflessioni sulle ferie estive, con il corollario di interrogativi sulle regole da rispettare. Ossia: come pagare le feste, come gestire la trasferta della famiglia e i diritti del collaboratore, quanto costa garantire l'assistenza all'anziano a casa?

Lo scenario

Ma c'è anche qualche famiglia che in questo periodo di congiuntura difficile, si trova, suo malgrado, a dover rinunciare all'aiuto in casa (una colf a 15 ore la settimana costa circa 540 euro al mese e una badante convivente può arrivare a 1.500): quale iter seguire per la risoluzione del rapporto, c'è il rischio di dover pagare un indennizzo?

In effetti, già tra il 2010 e il 2011 il comparto del lavoro domestico - secondo le rilevazioni della Fondazione Leone Morressa - registra una contrazione del 5,2% tra gli stranieri (mentre gli italiani sarebbero cresciuti del 3%, un aumento che conferma la crisi in atto).

Il settore - dove risultano occupate circa 900mila persone secondo gli ultimi dati Inps - rimane comunque prevalentemente appannaggio della popolazione straniera, che copre oltre l'80% della manodopera.

Del resto, il lavoro domestico

ha concentrato la quasi totalità delle domande di regolarizzazione presentate lo scorso autunno (116mila su circa 134mila). Proprio in questi mesi c'è chi sta concludere la procedura di emersione dello straniero irregolarmente impiegato e anche qui può esserci qualche dubbio o incertezza procedurale.

Insomma, nel settore domestico le novità non finiscono mai ed è bene tenersi aggiornati per evitare sanzioni o contenziosi: ecco quindi in queste quattro pagine di Guida alcune fondamentali informazioni a partire dall'avvio del rapporto, per passare ai costi e concludere con la corretta gestione della fase di fine rapporto.

La riforma del lavoro

A modificare alcuni aspetti del rapporto tra datore e lavoratore, anche nel settore domestico, è arrivata l'estate scorsa la riforma del lavoro (legge 92/2012). In diversi casi, come per il debutto dell'Aspi, le nuove norme hanno effetto dal 1° gennaio di quest'anno.

Nel disegno generale della riforma, volto a premiare le assunzioni a tempo indeterminato, piuttosto che i rapporti flessibili, la legge ha reso più "cari" i contratti a termine, con un aumento dell'1,4% sui contributi, per finanziare la nuova assicurazione sociale per l'impiego. Questo riguarda anche chi assume «a tempo» una colf o una badante, e si traduce in un aggravio dei contributi da 7 a 10 centesimi all'ora.

La stessa riforma impone ai datori che usano i buoni lavoro per pagare le prestazioni di lavoro occasionale, che ancora avessero *voucher* comprati prima del 18 luglio 2012, di usarli prima

del 31 maggio prossimo, seguendo le vecchie regole. In questo campo, la novità principale consiste nell'aver chiarito il valore orario del buono: salvo migliori intese tra le parti, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un *voucher*. Per usare questa modalità di retribuzione, però, il lavoratore non deve essere impiegato per più di 500 ore all'anno.

Per quanto riguarda la fine del rapporto, il lavoro domestico sfugge, invece, secondo le indicazioni fornite dall'Inps, all'applicazione del "ticket sui licenziamenti" introdotto dalla riforma per tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato con cause diverse dalle dimissioni (un risparmio consistente, dato che il contributo può superare i 1.400 euro).

Quanto agli intervalli fra un incarico a termine e l'altro, che la riforma ha portato a 60 o 90 giorni in base alla durata del contratto (sei mesi o più), con il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori domestici, che è ora in discussione, potranno essere fissate pause più brevi, rispettivamente di 20 o 30 giorni, come è già avvenuto per altri settori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro delle spese


01 La retribuzione

Gli importi previsti per il 2013

Livello	Conviventi		Non conviventi	Part-time	Assistenza notturna	Presenza notturna
	Valori mensili (in €)	Indennità (in €)	Valori orari (in €)	Valori mensili (in €)	Valori mensili (in €)	
A	████████	606,79	-	4,41	-	-
AS	████████	717,12	-	5,20	-	-
B	████████	772,28	-	5,52	551,63	-
BS	████████	827,44	-	5,85	579,21	951,56
C	████████	882,62	-	6,18	639,88	-
CS	████████	937,78	-	6,49	-	1.078,44
D	████████	1.103,26	163,14	7,50	-	-
DS	████████	1.158,42	163,14	7,83	-	1.332,20
						637,14

02 Le indennità

Valori giornalieri per il 2013 in euro



03 I contributi

Gli importi Inps e di assistenza contrattuale per il 2013

Retribuzione oraria effettiva	Importo contribuito orario			
	Con quota Cuaf		Senza quota Cuaf	
	Totale	Lavoratore*	Totale	Lavoratore*
Fino a 7,77 euro	1,37	0,35	1,38	0,35
Oltre 7,77 euro e fino a 9,47 euro	1,55	0,39	1,56	0,39
Oltre 9,47 euro	1,89	0,47	1,90	0,47
Orario superiore a 24 h/settimana	1,00	0,25	1,00	0,25
Cas.Sa.Colf	0,03	0,01	0,03	0,01
TOTALE				
Fino a 7,77 euro	1,47	0,35	1,48	0,35
Oltre 7,77 euro fino a 9,47 euro	1,66	0,39	1,67	0,39
Oltre 9,47 euro	2,02	0,47	2,03	0,47
Orario superiore a 24 h/settimana	1,07	0,25	1,07	0,25
Cas.Sa.Colf	0,03	0,01	0,03	0,01

Nota: * quota a carico del lavoratore; **eccetto le sostituzioni di lavoratori assenti Fonte: Assindatcolf su dati Inps

L'approfondimento sul web. Assunzione, inquadramento, gestione del riposo

Un manuale con tutte le indicazioni

Silvia Marzialetti

Il colloquio, la decisione di assumere, la scelta del contratto. E ancora la retribuzione, i contributi, la gestione delle malattie e delle ferie, infine, la risoluzione del rapporto e il versamento del Tfr. Sono tanti gli aspetti che il datore di lavoro privato, in prevalenza famiglie, deve considerare quando si avvale di un collaboratore domestico per la casa, per i figli, per gli anziani.

Non è così facile orientarsi nelle pratiche da sbrigare, se si vuole essere certi di rispettare le regole - in particolare quando ci si avvale di lavoratori extra-co-

munitari, che hanno bisogno di essere a norma con il permesso di soggiorno - ed evitare così contenziosi davanti al Giudice.

La Guida+ «Vademecum per il lavoro domestico - Colf e badanti» - può essere un utile strumento di aiuto per chi decida di assumere.

Il faro del lavoro domestico è rappresentato dal contratto collettivo nazionale siglato il 16 febbraio 2007 e pubblicato integralmente sulla Guida+, che fissa per le colf conviventi un tetto di 10 ore giornaliere non consecutive (54 ore settimanali) e per i domestici a ore un massimo di 40 ore settime-

nali, con un limite di 8 ore giornaliere non consecutive.

L'orario e la distribuzione delle ore sarà uno dei cardini del contratto di lavoro siglato tra le parti. Altro elemento chiave, poiché determinante ai fini della retribuzione, è l'inquadramento: rientrano nei livelli da A a D i lavoratori che si occupano delle cose (colf, addetti alle pulizie, maggiordomo), mentre l'assistenza alle persone è inquadrata nei livelli S (super). Oltre ai minimi retributivi aggiornati di anno in anno secondo le rilevazioni Istat e pubblicati integralmente nella Guida+, le voci che concorrono a

formare la retribuzione sono gli scatti di anzianità, gli eventuali compensi sostitutivi di vitto e alloggio, il superminimo.

La Guida+ contiene inoltre una serie di informazioni dettagliate sulla gestione del riposo (36 ore settimanali totali in caso di convivenza), delle ferie (26 giorni l'anno e per ogni giornata di ferie, il datore di lavoro deve corrispondere alla colf un ventiseiesimo della retribuzione mensile) e le procedure di calcolo relative a contributi e Tfr (che può essere anticipato una volta l'anno all'interessato nella quota del 70%).

Tanti anche i casi forniti nella Guida+ a titolo esemplificativo per guidare il lettore nei conteggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una soluzione «comune»

Con l'assistente di condominio risparmio garantito

Adriano Lovera

E quando non serve una vera badante, ma si sente l'esigenza di un aiuto in casa? C'è una nuova figura professionale che potrebbe essere utile a molte famiglie. Ma occorre mettersi d'accordo con gli altri condomini. Si tratta dell'assistente familiare, introdotto nell'ultimo contratto nazionale firmato da Confedilizia con i sindacati, relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati. Di che cosa si occupa? Si prende cura dei bambini in determinate ore del giorno. Oppure assiste gli anziani, ma senza competenze specifiche. Infatti questa lavoratrice (o lavoratore) può essere addetta solo alla cura di chi è autosufficiente. Per ora, queste sono indicazioni generali perché una commissione composta dai rappresentanti delle parti contrattuali sta ancora studiando nei dettagli quali mansioni potranno essere svolte e quali escluse. Il timore dei sindacati è che ci possa essere un'applicazione distorta della norma. E che quindi si assuma un'assistente, magari part-time, per farle compiere in realtà le funzioni di

colf o badante.

Benché in attesa di dettagli, il campo di applicazione dell'assistente familiare è semplice da prevedere. Basta che alcune famiglie di uno stesso condominio si mettano d'accordo e potrebbero impiegarlo per aiutare gli anziani a cucinare, per sbrigare faccende domestiche, oppure per tenere a bada i bambini. È sufficiente calibrare le esigenze e suddividerle nell'arco della giornata. Gli altri condomini non creeranno problemi, perché una delle grandi novità di questa figura è che i suoi costi ricadono esclusivamente su coloro che la utilizzano. «Se assunta con la funzione di assistere i bambini, potrebbe rappresentare un'ottima soluzione sociale nelle zone in cui c'è carenza di posti negli asili per l'infanzia - spiegano da Confedilizia -. E potrebbe essere una valida opportunità lavorativa per tutte le mamme inoccupate alla ricerca di un impiego che permetta loro di restare a contatto con i propri figli. Infatti, che cosa ci sarebbe di meglio, in casi come questi, della possibilità di lavorare dentro la propria abita-

zione, accudendo - assieme ai propri figli - altri bambini del condominio?». Dal punto di vista contrattuale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali nel caso del full-time, ma si può concordare un impiego ridotto. La retribuzione, sempre calcolata sul tempo pieno, è di 1.194,02 euro al mese per il 2013 e 1.217,09 euro per il 2014, compresi ferie, permessi e tredicesima.

Intanto, fra le altre alternative alla colf tradizionale, a Bologna l'associazione Confabitare sta sperimentando la badante di condominio. Anche in questo caso, l'intento principale è suddividere le spese. Diversi condomini assumono una stessa badante ciascuno con un contratto part-time, in modo che il suo orario di lavoro giornaliero sia suddiviso tra le famiglie. Il loro vantaggio è di poter spendere soltanto qualche centinaio di euro al mese, per assistere l'anziano solo nelle ore necessarie. La lavoratrice, invece, può mantenere tutti i suoi rapporti di lavoro in un unico condominio, senza doversi spostare, come accade spesso, in varie parti della cit-

tà nella stessa giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIGURA

Potrà occuparsi di anziani, famiglie o bambini ma solo se autosufficienti e i costi ricadranno su chi utilizzerà i suoi servizi



Su www.ilsole24ore.com, la Guida+ per la gestione del lavoro domestico **Prezzo: 7 euro**



L'inizio del rapporto

Dai documenti al reddito i passaggi da rispettare

Il primo step è la verifica dei requisiti per l'assunzione

Quando la famiglia si trova nella necessità di assumere una persona che l'aiuti nella gestione della propria casa o di un proprio familiare, è frequente che decida di ricorrere a personale domestico proveniente da altri Paesi.

Questo comporta un incremento delle incombenze legate all'assunzione del lavoratore domestico, poiché è necessario conoscere, e quindi rispettare, la normativa prevista per i lavoratori stranieri (extracomunitari oppure neocomunitari). In ogni caso, oggi assumere il personale domestico non costituisce un'impresa "ardua" anche perché di recente l'iter è stato semplificato. «Per evitare errori e disagi - sottolinea Teresa Benvenuto, segretario nazionale dell'associazione di datori Assindatcolf - che poi possono costare caro, è bene attenersi a pochi ma indispensabili passaggi chiave». Il datore di lavoro deve, in primis, verificare i documenti della lavoratrice (italiana, di Paese comunitario o extraUe) per appurare che la persona prescelta abbia le condizioni previste dalla legge per essere assunta. Solo dopo potrà definire le mansioni da svolgere, contrattare le condizioni del compenso, concludere, per iscritto, un contratto di lavoro e trasmettere comunicazione dell'assunzione all'Inps.

Documenti

In primo luogo i documenti. Tutto il personale domestico, che sia tratti di italiani o di stranieri, al momento dell'assunzione deve consegnare al datore di lavoro una copia del documento di identità personale non scaduto (può essere la carta di identità, così come il passaporto, la patente o un altro documento analogo), il codice fiscale e l'eventuale copia di diplomi o attestati professionali specifici.

Le lavoratrici (o i lavoratori) di nazionalità straniera, in aggiunta dovranno consegnare anche copia

del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro deve verificare che questo documento sia idoneo allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. A titolo esemplificativo, possono essere assunti i lavoratori extraUe in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro subordinato, di attesa occupazione, ricongiunzione familiare, di studio (in questo caso nel limite massimo di 20 ore settimanali).

Non è possibile, invece, assumere un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno. In questo caso, il Testo unico sull'immigrazione prevede che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno... è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Le pene vengono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori impiegati: sono più di tre; sono minori in età non lavorativa; sono sottoposti a particolare sfruttamento. Si prevede poi una sanzione amministrativa accessoria commisurata al costo medio del rimpatrio, e - al fine della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale - una presunzione di almeno tre mesi della durata del rapporto di lavoro irregolare.

Decreto flussi

Se il soggetto extracomunitario è entrato in Italia attraverso il "decreto flussi" (l'ultimo risale al 2011) ed è ancora in attesa del primo permesso di soggiorno, può comunque essere assunto da una famiglia come assistente familiare, a patto che vengano rispettate alcune condizioni. In particolare, è necessario che la lavoratrice:

- entro 8 giorni dall'ingresso abbia richiesto telematicamente l'appuntamento presso lo Sportello unico immigrazione (Sui);

- abbia sottoscritto presso il Sui il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il datore che a suo tempo aveva presentato domanda;

- sia in possesso della ricevuta postale dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso e del codice fiscale italiano.

Infine, si ricorda che il lavoratore straniero per il quale sia stata presentata "domanda di emersione" lo scorso settembre 2012, qualora non sia stata completata la procedura di regolarizzazione con la firma del contratto di soggiorno in Prefettura con il datore di lavoro che ha presentato l'istanza di regolarizzazione, non potrà essere assunto da un'altra famiglia (si veda l'altro pezzo nella pagina successiva).

Rinnovo permesso

Le lavoratrici straniere devono ricordarsi di rinnovare per tempo il permesso di soggiorno, per evitare che il documento scada. Il rinnovo va effettuato almeno 60 giorni prima della scadenza, sia per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per quello per lavoro subordinato a tempo determinato. Il nuovo permesso avrà una durata equivalente a quello scaduto. La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere presentata presso gli uffici postali allo "Sportello amico".

S. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

900mila

Stranieri
Lavoratori domestici non italiani presenti in Italia

134mila

Emersi
Le istanze presentate nel 2012 (l'86% per il lavoro domestico)

Percorsi differenziati

A CURA DI Assindatcolf (Fidaldo-Confedilizia)

LAVORATORI DELL'UNIONE EUROPEA E NEO COMUNITARI



MODALITÀ

- Accertamento della nazionalità
- Tempi immediati per l'avvio al lavoro
- Assunzione da comunicare online all'Inps il giorno precedente l'inizio del lavoro
- Se lavoratore convivente, comunicazione di ospitalità al Commissariato di Ps entro 48 ore

DOCUMENTI NECESSARI

- Documento d'identità

- Codice fiscale

RETRIBUZIONE E OBBLIGHI

- Retribuzione come prevista da Ccnl oppure di importo superiore
- Obbligo di rispetto delle condizioni previste dal Ccnl del settore
- Nessun obbligo di dimostrare determinati requisiti reddituali da parte del datore

LAVORATORE EXTRA-UE GIÀ PRESENTE IN ITALIA



MODALITÀ

- Verifica del permesso posseduto
- Tempi immediati per l'avvio al lavoro da comunicare online all'Inps il giorno precedente l'inizio del lavoro
- Se convivente, comunicazione di ospitalità al Commissariato di Ps entro 48 ore

DOCUMENTI

- Documento d'identità
- Codice fiscale

- Permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa subordinata (ad esempio: lavoro subordinato o autonomo; ricongiungimento familiare; studio; asilo politico; motivi familiari)

RETRIBUZIONE E OBBLIGHI

- Retribuzione come da Ccnl o di importo superiore
- Obbligo di rispetto del Ccnl
- Nessun obbligo di requisito reddituale del datore
- Per i lavoratori non conviventi verifica dell'idoneità dell'alloggio da parte del datore

LAVORATORE EXTRA-UE DA REGOLARIZZARE IN BASE AL DLGS 109/12



MODALITÀ

- Presentazione della domanda di emersione da lavoro irregolare (trasmessa online entro il 15.10.12)
- Parere positivo della Direzione territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e la congruità delle condizioni di lavoro e parere della Questura sull'ammissibilità di datore e lavoratore
- Convocazione di entrambi presso il Sui per la stipula del contratto di soggiorno e contestuale assolvimento dell'obbligo di comunicazione di assunzione all'Inps.
- Estinzione per il datore di reati e illeciti amministrativi
- Presentazione della richiesta di permesso di soggiorno alle Poste italiane da parte del lavoratore con estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno

RETRIBUZIONE E OBBLIGHI

- Retribuzione come da Ccnl o superiore
- Obbligo di rispetto del Ccnl

- Necessità di avere un reddito adeguato per la colf
- Documentazione sanitaria sulla non autosufficienza per l'assunzione di una badante
- Necessità di documentazione attestante l'idoneità dell'alloggio

ESCLUSIONI

- Non ammessa l'assunzione da parte di altri datori prima della conclusione della procedura di regolarizzazione

SANZIONI

- 5 mila euro per ogni lavoratore irregolare occupato
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni per i datori che impiegano lavoratori irregolari
- Pene aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori impiegati sono: più di 3; minori in età non lavorativa; sottoposti a particolare sfruttamento. Più sanzioni accessorie

LAVORATORE EXTRA-UE RESIDENTE ALL'ESTERO



MODALITÀ

- Richiesta di nullaosta al lavoro da effettuare tramite invio telematico da parte del datore
- Occorre attendere il nuovo decreto flussi
- Assunzione possibile solo dopo il rilascio del nullaosta al lavoro da parte dello Sportello unico per l'immigrazione
- Permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore solo dopo che le parti avranno concluso la procedura prevista dal Testo unico

DOCUMENTAZIONE

- Passaporto valido

- In caso di lavoratore convivente: entro 48 ore dall'ingresso in Italia denuncia di ospitalità alla Ps

RETRIBUZIONE E OBBLIGHI

- Retribuzione come da Ccnl o di livello superiore
- Obbligo di rispetto del Ccnl
- Necessità di avere un reddito adeguato per l'assunzione di una colf
- Documentazione sanitaria attestante la non autosufficienza per l'assunzione di una badante
- Necessità di documentazione attestante l'idoneità dell'alloggio

DOMANDE E RISPOSTE a cura di Assindatcolf

1 Sei mesi da provare

Che cosa serve per attestare la regolare posizione retributiva, contributiva e fiscale per almeno sei mesi?

La procedura di emersione prevede che gli obblighi derivanti dall'esistenza di un rapporto subordinato dovranno essere documentati fino alla

stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Pertanto il datore di lavoro dovrà presentare il modello di autocertificazione retributiva, reperibile sul sito del ministero dell'Interno, firmato da entrambi, e copia degli avvenuti pagamenti dei contributi Inps tramite i Mav. Il settore domestico è escluso dall'obbligo di presentare documentazione fiscale.

2 Emersione e dimissioni

La badante per cui avevo presentato istanza di emersione si è dimessa. La pratica può essere archiviata?

I procedimenti penali a carico del lavoratore per violazione delle norme di ingresso e di soggiorno e quelli a carico del datore sono sospesi ed estinti con il buon esito della regolarizzazione. Nel caso in cui la procedura di emersione non vada a buon fine e l'esito negativo non è dipeso

dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, lo Sportello unico procede all'archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi. Ma perché questo avvenga, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Sui e provvedere alla cessazione del rapporto di lavoro all'Inps (tramite il sito www.inps.it o il contact center). Nel caso in cui il lavoratore diventi irreperibile, il datore di lavoro è tenuto comunque a presentarsi allo Sportello unico al fine di ottenere i benefici previsti dalla regolarizzazione.

3 Periodi da saldare

Devo pagare i contributi per il periodo precedente al 9 maggio 2012. Quale procedura devo seguire?

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare una data di

lavoro antecedente al 9 maggio può farlo, prima della stipula del contratto di soggiorno, variando la data di inizio o dal sito www.inps.it oppure telefonando al contact center. Successivamente l'Inps invierà il conteggio dei contributi relativi ai periodi denunciati attraverso un fac-simile del modello F24. Sui contributi non verranno calcolate sanzioni.

4 Con la firma fine dell'iter

Come si fa a sapere se la domanda di emersione è stata accolta? Si recupera il contributo di mille euro?

In caso di esito positivo lo Sportello unico per l'immigrazione convocherà datore e lavoratore per la firma del contratto di soggiorno. Il

datore dovrà esibire copia della documentazione che aveva indicato nella domanda di emersione (ad esempio il passaporto, la dichiarazione redditi, la ricevuta del pagamento forfettario, l'attestazione delle somme dovute a lavoratore e Inps). Con la firma del contratto si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione di assunzione all'Inps. Il contributo di mille euro non è detraibile e non è rimborsabile qualora la domanda non venga accolta.

La «liberatoria» può evitare liti sui debiti pregressi

Marco Noci

Sono state 134.576 le domande inviate per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Quasi tutti gli Sportelli unici per l'immigrazione (Sui) hanno iniziato nell'ottobre 2012 l'istruttoria delle pratiche, dando precedenza alle assunzioni di colf e badanti, considerata anche l'età avanzata di tanti datori di lavoro.

L'Inps (circolare n. 10/2013) ha consentito ai soli datori di lavoro domestici di modificare alcuni elementi importanti del rapporto di lavoro dichiarato nella autodenuncia di assunzione (in particolare il numero delle ore lavorate, la retribuzione, il livello contrattuale, lo stato di convivenza). Questa finestra, valida fino al 31 gennaio 2013, ha permesso ai datori di apportare alcune sostanziali modifiche al rapporto di lavoro, in particolare di ridurre l'orario, con un conseguente risparmio anche previdenziale.

Il datore di lavoro domestico deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore a 20mila euro. Non c'è nessun limite in caso di badanti, documentando però la non autosufficienza, e il limite passa a 27mila euro in caso di cumulo di redditi tra familiari, entro il secondo grado, anche non conviventi. Un ampio margine di discrezionalità è concesso, dal Sui, sulla documentazione che attesta il legame parentale con il datore di lavoro, ai fini della compartecipazione dei parenti alla formazione del reddito: di solito basta un'autocertificazione del datore di lavoro.

Alla stipula, presso lo sportello unico, del contratto

di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi in materia contributiva e retributiva maturati a partire dalla data di assunzione del lavoratore, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno.

Il datore di lavoro richiederà al lavoratore una quietanza liberatoria, dove confermerà che le somme già percepite corrispondono all'esatto ammontare delle spettanze dovute, anche con riferimento alle singole voci retributive considerate per il calcolo, dichiarando che non sussistono precedenti periodi di lavoro e/o collaborazioni rispetto alla data di inizio del rapporto di lavoro indicato nella denuncia di emersione. Questa «liberatoria» dovrebbe evitare future rivendicazioni del lavoratore, una volta terminato il rapporto di lavoro.

Infine, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro non domestico è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30mila euro annui. Il fatturato è il totale delle fatture di vendita al netto dell'Iva (e cioè il volume di affari), mentre il reddito è la differenza tra il totale delle vendite e il totale degli acquisiti o spese effettuate. Il legislatore non ha privilegiato alcuno dei due parametri, ma ha rimesso alla valutazione della Direzione territoriale del Lavoro la verifica dei requisiti reddituali, anche in considerazione del numero dei lavoratori da sanare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Retribuzione e oneri previdenziali

Contributi più cari per i contratti a termine

Anche nel settore domestico si applica il prelievo aggiuntivo dell'1,4% introdotto dalla riforma del lavoro

Alessandro Rota Porta

Si avvicina la scadenza per il pagamento dei contributi relativi al primo trimestre 2013, il 10 aprile, e i datori di lavoro devono fare i conti con le novità di quest'anno. Ciò che pesa da subito, è l'aumento dell'1,4% dei contributi per i contratti a termine: una novità dovuta alla riforma del lavoro (legge 92/2012), che coinvolge anche le prestazioni in ambito domestico.

I nuovi importi

Per le retribuzioni, il 17 gennaio le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno aggiornato i valori per quest'anno, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'Istat: i datori di lavoro dovevano già considerare questi importi per le buste paga di gennaio. Altrimenti, dovranno essere corrisposti gli arretrati.

Sul prossimo versamento contributivo, come detto, i datori sono chiamati a versare il contributo addizionale dell'1,40% in caso di contratto a tempo determinato, istituito per finanziare l'Aspi, la nuova assicurazione sociale per l'impiego.

Così, con la circolare 25 dell'8 febbraio 2013, l'Inps per la prima volta ha fornito due tabelle: una da usare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'altra per i rapporti a termine (si veda la prima pagina della guida). Per entrambe, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria, se l'orario non supera le 24 ore

settimanali; è fisso, invece, se l'orario di lavoro presso lo stesso datore supera le 24 ore settimanali. Tutto ciò confluirà negli importi contributivi richiesti dall'Inps attraverso il sistema di incasso Mav.

Per quanto riguarda i lavoratori a termine per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione, il contributo addizionale è automaticamente addebitato nel bollettino di pagamento: nell'ipotesi in cui il lavoratore sia stato assunto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti (si pensi alla maternità), il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare l'informazione entro il 28 febbraio, in tempo utile per l'invio dei Mav relativi al primo e al secondo trimestre 2013. Altrimenti, il recupero avverrà sui versamenti successivi.

Il rimborso dell'1,4% in più

Se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato, il contributo addizionale dell'1,40% è restituito al datore, con riferimento agli ultimi sei mesi di rapporto: la restituzione spetta anche se il lavoratore è riassunto entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale, il datore di lavoro o l'intermediario dovranno presentare la domanda in via telematica attraverso i canali di comuni-

cazione istituzionale Inps (servizi web, contact center 803164). Il rimborso è precluso in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Su questo, l'Inps fornirà ulteriori chiarimenti.

L'importo dei contributi si ottiene moltiplicando il contributo orario per le ore effettivamente lavorate nel trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuite, ad esempio per malattia e ferie. Le ore retribuite dopo l'ultimo sabato del trimestre dovranno essere computate nel trimestre successivo. Bisogna prestare particolare attenzione nel caso in cui, all'interno dello stesso trimestre, ci siano settimane con orario lavorato inferiore alle 24 ore e altre con orario superiore: in questo caso specifico occorrerà generare manualmente i Mav, perché cambia la quota oraria di contribuzione.

È dovuto anche il versamento dei contributi assistenziali (Cassa colf), pari a 0,03 euro orari (di cui 0,01 a carico del lavoratore). Il mancato rispetto delle scadenze di versamento o i versamenti parziali comportano per legge l'applicazione di sanzioni da parte dell'Inps.

Il datore di lavoro che versa regolarmente all'Inps i contributi per colf o badanti gode di un'agevolazione fiscale: i contributi sono deducibili dal reddito, per un importo massimo di 1549,37 euro. Limiti diversi sono previsti per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



uno stipendio mensile di 500 euro, bisognerà dividerlo per 26 e in questo caso la retribuzione giornaliera sarà pari a 19,23 euro. Se la colf è convivente, a questo importo si dovrà sommare il valore

convenzionale dell'indennità di vitto e alloggio (5,31 euro per il 2013). Anche nel periodo di ferie, il datore di lavoro deve versare i contributi con le solite modalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | **FESTIVITÀ**

Chi lavora nelle ricorrenze deve ricevere il 60% in più

Il contratto nazionale di lavoro domestico disciplina anche il trattamento delle festività, sia per i lavoratori conviventi sia per quelli non conviventi. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente, ossia: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), lunedì di Pasqua (1° aprile per il 2013), festa della Liberazione (25 aprile), del Lavoro (1° maggio), della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), tutti i Santi (1° novembre), Immacolata (8 dicembre), Natale e santo Stefano (25 e 26 dicembre), santo patrono del comune dove si svolge il lavoro. Le ex festività (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e San Pietro e Paolo) sono state invece "compensate" mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui sopra. Il giorno di Pasqua fa eccezione, perché, cadendo sempre di domenica non dà luogo alla retribuzione aggiuntiva.

Nei festivi il lavoratore domestico ha diritto al riposo e al pagamento della normale retribuzione: potrebbe sorgere

il dubbio se erogare o no il compenso quando il lavoratore domestico lavora solo alcuni giorni alla settimana (ad esempio martedì e venerdì) e la festività cade in un giorno non lavorativo (ad esempio il lunedì di Pasqua), ma la normativa chiarisce che al dipendente deve essere sempre corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Quindi, se la colf lavora 5 ore al giorno per 2 giorni a settimana, con un orario settimanale di 10 ore e con una paga oraria di 7 euro, il calcolo sarà il seguente: 7 euro per 10 ore per 52 settimane : 12 mesi : 26 giorni = 11,66 euro.

In caso di prestazione lavorativa nel giorno festivo è dovuto anche il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%: se la colf per un giorno di lavoro percepisce 35 euro (5 ore per 7 euro), quando lavora nella festività dovrà ricevere:

- 11,66 euro come compenso per la festività;
- 35 euro per il lavoro che ha svolto rinunciando al riposo;
- 21 euro per la maggiorazione del 60% sulla paga giornaliera di 35 euro, per un totale di 67,66 euro.

Se poi il lavoratore è dipendente a tempo pieno convivente con vitto e alloggio, il datore di lavoro deve aggiungere anche il valore delle due prestazioni. Quando il giorno festivo coincide con la domenica, il lavoratore domestico ha diritto al recupero del riposo da fissare in un altro giorno della settimana o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Le festività nazionali che cadono durante i periodi feriali sospendono le ferie. Se il lavoratore celebra feste religiose non previste dal calendario nazionale, può chiedere di usufruire delle ferie in quelle date.

Per quanto riguarda i contributi Inps, dato che il calcolo deve essere effettuato sulle ore retribuite, le festività che cadono di domenica non si conteggiano, perché il compenso erogato è una sorta di indennità. Si versano invece i contributi interi per le giornate festive infrasettimanali previste come lavorative, anche se in questo caso sono retribuite per 1/6 dell'orario.

O.L.

3 | **VOUCHER**

I vecchi buoni scadono a maggio

Le novità introdotte dalla riforma del lavoro incidono anche sul ricorso al lavoro accessorio (retribuito con i voucher), nell'ambito dei lavori domestici.

Il nuovo assetto che la legge 92/2012 ha delineato per questa tipologia contrattuale consiste - nel caso dell'uso da parte di

privati persone fisiche - nell'aver individuato un tetto di 5 mila euro massimi di voucher spendibili ad anno solare, per il singolo lavoratore.

E sempre possibile acquistare i buoni lavoro con diverse modalità (telematica, presso le Poste, i tabaccai, e così via) e fino al 31 maggio 2013

potranno ancora essere usati i voucher comprati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma), ma in base alle vecchie regole. Una volta terminata l'attività, il prestatore è remunerato con la consegna dei buoni corrispondenti alla prestazione effettuata: ogni buono equivale

al valore nominale di 10 euro (fino a nuovo decreto ministeriale) di cui 7,5 vanno in tasca al lavoratore.

La riforma del lavoro ha chiarito il valore "orario" del voucher: salvo migliori intese tra le parti, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un buono. Precisata la corrispondenza



voucher-ora, si può determinare in modo preciso il tempo che ogni lavoratore può dedicare ogni anno al lavoro accessorio: di norma, non oltre 500 ore.

In ogni caso, è bene ricordare che il semplice acquisto dei voucher non esonera il committente dall'effettuare la denuncia preventiva di utilizzo.

Va anche precisato che i voucher sono utilizzabili per le «attività lavorative di natura meramente occasionale»: se infatti la prestazione - pur essendo di carattere limitato (si

pensi all'apporto lavorativo di qualche ora alla settimana) - si configura con le connotazioni tipiche del lavoro subordinato, il rapporto può scivolare nell'ambito della subordinazione.

Anche i contributi previdenziali inerenti le prestazioni di natura occasionale accessoria, retribuite con il sistema dei voucher, possono essere dedotti dal reddito del datore (circolare dell'agenzia delle Entrate 19/E/2012).

A.R.P.

DOMANDE E RISPOSTE

a cura di **Assindatcolf (Fidaldo-Confedilizia)**

1 Paga minima da adeguare

La mia colf convivente ha una paga mensile di 1.000 euro. Devo aumentarla in base ai valori aggiornati dal ministero?

I valori che sono aggiornati ogni anno dal ministero del Lavoro incidono sulle retribuzioni dei lavoratori con una paga ai minimi sindacali. Se la retribuzione, come nel caso dei mille euro, fosse di

valore superiore, non sarà dovuto alcun aumento retributivo fino al completo assorbimento del maggior valore concordato (superminimo), sempre che sia stato definito all'assunzione e nel contratto tra le parti. Infatti è necessario precisare, se la retribuzione è superiore ai minimi sindacali, che il superminimo sia "assorbibile" o che possa assorbire gli aumenti annuali stabiliti dal ministero. Se invece la retribuzione è superiore ai minimi sindacali per gli scatti maturati negli anni, il datore dovrà adeguarla ai nuovi valori.

3 Il festivo va rispettato

Siamo ormai vicino a Pasqua: devo lasciare libera la badante di mia madre per il lunedì dell'Angelo?

I lavoratori domestici hanno diritto a non lavorare nei seguenti giorni: Natale e Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, festa della Liberazione, festa del Lavoro, festa della

Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi e Immacolata Concezione, più il giorno del Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro. Per questi giorni, la lavoratrice convivente riceverà la sua retribuzione mensile conteggiata su 26 giorni e lavorerà un giorno in meno. La lavoratrice a ore troverà invece in busta paga il pagamento di una festività in più (1/26 della retribuzione globale di fatto). Nel caso di prestazione lavorativa nella festività, in tutti i casi, la retribuzione globale di fatto dovrà essere maggiorata del 60%.

2 Il diritto all'assenza

Ho assunto una baby sitter nel settembre del 2012 e mi ha già chiesto delle ferie. Ha già diritto ad assentarsi?

Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da attività lavorativa, che permetta all'assistente familiare il recupero delle energie fisiche e psichiche. I giorni di ferie sono

26 all'anno e devono essere di regola continuativi (non interrotti da giorni lavorativi). Possono essere frazionate in non più di due volte l'anno (con possibilità di diverso accordo tra le parti).

I lavoratori di cittadinanza non italiana, possono cumulare i giorni di ferie maturati e non goduti spostarli per aver modo di raggiungere il Paese di origine. La baby sitter del quesito ha maturato fino a febbraio un rateo di 6/12 della spettanza annuale, ossia 13 giorni lavorativi.

4 In trasferta con i datori

Stiamo per partire per un periodo di vacanza. Quali sono le regole se portiamo con noi la lavoratrice?

Capita che la famiglia voglia spostarsi per le vacanze, magari per raggiungere una località turistica o la seconda casa. Il lavoratore convivente è tenuto - laddove gli sia richiesto - a seguire il datore o la

persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei. Per non rendere onerosa tale opportunità per le famiglie, è stato previsto che, qualora tale impegno sia inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non debbano essere corrisposte indennità aggiuntive, se non l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute personalmente dal lavoratore. In caso contrario al lavoratore sarà dovuta, per tutti i giorni della trasferta, una diaria aggiuntiva, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera.

**La riforma del lavoro**

Niente tassa-licenziamento

Anche il settore ora ha l'Aspi ma non l'una tantum sulla risoluzione

A CURA DI
Alfredo Casotti
Maria Rosa Gheido

La riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha introdotto diverse novità sulla fine del rapporto, che interessano anche il settore del lavoro domestico.

Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di disoccupazione involontaria è stata infatti sostituita dall'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi). Pertanto la contribuzione dell'indennità - già presente nell'importo dei contributi orari dovuti per il lavoro domestico - è sostituita dal finanziamento all'Aspi (articolo 2, comma 1), a cui concorrono i contributi dell'1,30% (articolo 12, comma 6, legge 160/1975) e dello 0,01% (sempre legge 160/75, articolo 28, comma 1).

Peraltro, va ricordato che restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120 della legge 388/2000, così come gli esoneri istituiti dall'articolo 1, commi 361 e 362 della legge 266/2005; di conseguenza, sempre dal 1° gennaio 2013, si determina una minore aliquota contributiva dovuta all'Assicurazione sociale per l'impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo Cuaf, ossia la maggioranza dei datori di lavoro domestico (si veda la tabella nella pagina precedente).

Alla contribuzione ordinaria si aggiungono, però, due ulteriori fonti di finanziamento: il contributo addizionale in caso di contratto a termine (si vedano l'articolo a fianco e la pagina precedente di questa guida) e il contributo aggiuntivo in caso di licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato.

Quest'ultimo contributo ha destato un forte allarme tra i datori di lavoro domestico, che in tema di licenziamento non hanno i vincoli previsti per gli altri datori di lavoro.

L'articolo 38 del contratto collettivo nazionale stipulato il 1° febbraio 2007 (attualmente in fase di rinnovo) prevede che il

rapporto di lavoro possa essere risolto da ciascuna delle parti con l'unica condizione dell'osservanza di specifici termini di preavviso (si veda la tabella).

L'obbligo di preavviso viene meno in caso di licenziamento per giusta causa, ossia per una ragione talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il preavviso spetta al lavoratore anche in caso di morte del datore di lavoro, fermo restando che i familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

IL TFR

Deve comprendere i valori di vitto e alloggio: su richiesta del lavoratore è possibile un'anticipazione fino al 70% della somma maturata

Anche in questo settore è nullo il licenziamento discriminatorio, determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza a un sindacato, o comunque fondato su motivi di discriminazione politica, religiosa, di lingua o di sesso.

Orbene, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuto dal 1° gennaio 2013 per una causale che generi il diritto del lavoratore all'Aspi, il comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012, pone a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Tradotto in cifra, essendo per il 2013 pari a euro 1.152,90 euro, il trattamento massimo mensile dell'Aspi, in caso di licenziamento per qualsivoglia motivo, risulta dovuto un contributo aggiuntivo di euro 472,69 ogni dodici mesi di occupazione negli ultimi tre anni, con un possibile

esborso totale di 1.418,07 euro.

È del tutto naturale che, in un periodo di crisi come quella in cui si trova il nostro Paese, la previsione abbia suscitato nelle famiglie una grossa preoccupazione, espressa dagli organismi di rappresentanza (si veda Il Sole 24 Ore del 30 gennaio scorso).

L'Inps però è intervenuta con la circolare 25 dell'8 febbraio scorso, facendo proprio il parere informalmente espresso dal ministero del Lavoro e ha affermato che la contribuzione aggiuntiva «di licenziamento» non si applica ai rapporti di lavoro domestico «attese le peculiarità di quest'ultimo».

In effetti, malgrado il tenore letterale della norma, che non esclude espressamente questo settore lavorativo, è indubbio che lo spirito della disposizione non sia quello di ricondurre i datori di lavoro domestico a un regime dei licenziamenti che non sarebbe loro proprio.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro rimane, ovviamente, l'obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento di fine rapporto (Tfr), determinato secondo quanto è previsto dalla legge 297/1982 sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. Il totale che ne deriva è diviso per 13,5.

Le quote annue accantonate sono incrementate, annualmente, applicando il coefficiente di rivalutazione composto, in base all'articolo 1, comma 4, della citata legge, da una quota fissa dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'Istat.

Il Tfr deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il contratto collettivo prevede la possibilità di anticipazioni, su richiesta del lavoratore e per una volta all'anno, nella misura massima del 70% della somma maturata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tempi per il preavviso

MARKA

RAPPORTI NON INFERIORI A 25 ORE SETTIMANALI



- Fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario;
- i termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore

RAPPORTI INFERIORI A 25 ORE SETTIMANALI



- Fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario

PORTIERI PRIVATI, CUSTODI DI VILLA E ALTRI DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO CON LA FAMIGLIA DI ALLOGGIO INDIPENDENTE DI PROPRIETÀ DEL DATORE DI LAVORO, E/O MESSO A DISPOSIZIONE DAL MEDESIMO



- Fino a un anno di anzianità: 30 giorni di calendario;
- per anzianità superiore: 60 giorni di calendario;
- alla scadenza del preavviso l'alloggio deve essere rilasciato libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro

a cura di **Assindatcolf (Fidardo-Confedilizia)**

FOCUS

Stop durante la sanatoria

Il datore di lavoro che a settembre ha presentato domanda d'emersione del proprio lavoratore extraUe, è tenuto sempre a completare l'iter della procedura, perfezionando la volontà di regolarizzare con la firma del contratto di soggiorno allo Sportello unico per l'immigrazione (Sui). E se si verifica un'interruzione prima della conclusione del procedimento? Ad esempio per cause di forza maggiore (come il decesso del datore, del lavoratore o dell'assistito) o per impossibilità oggettiva a continuare la prestazione? In questo caso si deve darne tempestiva comunicazione sia al Sui e alla sede Inps. Le circolari 7529/2012 del ministero dell'Interno e 10/2013 dell'Inps danno le indicazioni operative sull'iter da seguire.

Subentro in caso di decesso

Se si tratta del decesso del datore o dell'assistito, è consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro. Devono però essere rispettati i requisiti previsti dalla norma (ad esempio il possesso di un reddito e/o la

manca di condanne penali in capo al nuovo datore). In mancanza di tali requisiti, il lavoratore potrà comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il subentrante, pertanto, deve comunicare l'interruzione del rapporto di lavoro al Sui, richiedendo in contemporanea il subentro, e anticipare all'Inps (al fax 800.803.164) l'intenzione di subentrare, utilizzando l'apposito modulo con allegata la copia della comunicazione di decesso inviata al Sui.

Sarà quindi inviato all'indirizzo del datore di lavoro originario il bollettino Mav per il periodo parziale fino alla data di cessazione del rapporto interrotto, e al datore subentrante lettera di accettazione riferita al nuovo rapporto con allegati i relativi bollettini Mav.

Solo cessazione

Qualora il subentro non sia possibile, la comunicazione di cessazione va effettuata via telefonica al contact center Inps (803.164 rete fissa, 06.164.164 cellulari) previa identificazione del soggetto comunicante attraverso il Pin, indicando il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro. Al lavoratore sarà rilasciato

NIENTE TICKET

La riforma Fornero

La legge 92/2012 ha introdotto una misura secondo cui dal 2013 in caso d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, il datore deve pagare una somma pari al 50%

del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni **Famiglie escluse** L'Inps, facendo proprio un parere del ministero del Lavoro, ha chiarito che questo contributo non si applica alle famiglie

un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dovrà quindi essere richiesto al contact center generato e stampato dal sito www.inps.it il bollettino Mav parziale per l'ultimo periodo. **Impossibilità oggettiva** Nell'ipotesi invece di interruzione per impossibilità oggettiva a continuare la prestazione o per altra causa di forza maggiore il datore deve darne comunicazione al Sui e provvedere alla cessazione del rapporto di lavoro o telematicamente (dal sito www.inps.it con il proprio Pin) o al telefono chiamando il contact center. Anche per tali interruzioni dovrà essere richiesto al contact-center o generato e stampato dal sito www.inps.it il bollettino Mav parziale per l'ultimo periodo.

Assindatcolf ricorda che datore e lavoratore, nei casi sopra citati, dovranno comunque presentarsi, a seguito di convocazione, al Sui per formalizzare la rinuncia, specificandone i motivi e sottoscrivendo il contratto di soggiorno per l'effettiva durata dell'impiego. Solo così si avrà l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. Nel caso in cui il lavoratore si renda irreperibile, il datore è tenuto comunque a

seguire le prescrizioni della circolare ministeriale e a presentarsi al Sui per ottenere i benefici previsti dalla regolarizzazione. Durante la definizione della procedura di emersione il lavoratore non può essere in ogni caso assunto da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Servono ragioni oggettive per l'opzione «a termine»

/// Anche il lavoratore domestico può essere assunto a tempo indeterminato o a termine. In quest'ultimo caso l'articolo 7 del Contratto collettivo nazionale del 1° febbraio 2007 stabilisce che l'assunzione è consentita a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel rispetto della normativa vigente.

Il riferimento è al Dlgs 368/2001, che l'articolo 7 ricalca nelle sue principali previsioni. La forma, che deve essere scritta, «con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici» (non è richiesta quando il rapporto di lavoro può considerarsi occasionale, ossia di durata non superiore a 12 giorni di calendario).

I casi

Il contratto collettivo elenca a titolo esemplificativo i casi in cui è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro: esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; sostituzione anche in via parziale dei lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari; sostituzione di lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruanti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; sostituzione di lavoratori in ferie; assistenza extradomiliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Proroga e intervallo

Il termine apposto al contratto

può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato per una sola volta e a condizione che la durata iniziale del contratto stesso sia inferiore a tre anni. La proroga deve essere riconducibile a ragioni oggettive e riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato originariamente stipulato. La durata complessiva del rapporto a termine, con eventuali proroghe e rinnovi, non può comunque superare i tre anni. Le ragioni che giustificano un contratto a termine valgono anche per l'eventuale stipula di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, modalità consentita anche per il rapporto di lavoro domestico e nel computo dei tre anni di durata totale si

L'ECCEZIONE

Il contratto a tempo determinato, anche per le colf e le badanti, deve essere stipulato in forma scritta, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (la forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera i 12 giorni di calendario). Dal 18 luglio 2012, è possibile instaurare il primo rapporto a termine senza necessità di indicare la motivazione, a condizione che si tratti del primo rapporto subordinato tra le parti e che la durata non ecceda i 12 mesi. Questo contratto a termine «acausale» non è però rinnovabile con la stessa formula. È bene ricordare che la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato non può superare i tre anni.

contano anche i periodi di missione.

La riassunzione

Il Contratto collettivo non affronta il problema dell'eventuale riassunzione a termine, dello stesso lavoratore, per mansioni equivalenti. Prima della riforma Fornero era necessario un intervallo di almeno 10 giorni se il contratto terminato non superava i sei mesi, 20 giorni negli altri casi.

La legge 92/2012 ha innalzato l'intervallo rispettivamente a 60 e 90 giorni, prevedendone la riduzione a 20 o 30 giorni in alcune particolari situazioni che possono essere implementate dalla contrattazione collettiva. Il lavoro domestico non sembra escluso da questa norma, la cui disapplicazione ha come conseguenza la trasformazione del nuovo contratto da termine a tempo indeterminato. Sarà probabilmente il rinnovo contrattuale che si sta discutendo ad occuparsene.

Già si sa, invece, che i datori di lavoro domestico che assumono con contratto a tempo determinato sono tenuti a versare il contributo addizionale dell'1,40% (legge 92/2012, articolo 2 commi 28 e seguenti). La tabella dei contributi orari dovuti all'Inps, dunque, dal 1° gennaio si sdoppia, con un aumento da 7 a 10 centesimi l'ora a seconda della fascia di appartenenza (si veda la tabella nella prima pagina della guida). Il contributo non è dovuto se l'assunzione a termine avviene per sostituire lavoratori assenti.

Peraltro, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo addizionale è restituito con riferimento agli ultimi sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scadenze

Norme e tributi

Lunedì 18 Marzo 2013

I principali adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi dall'1 al 15 aprile *(fino al 30 aprile)

- FISCO**
- AGRICOLTURA**
- LAVORO E PREVIDENZA**
- AMBIENTE***


APRILE DAL 1° AL 15

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
1	2 ASSICURAZIONI INPS RIFIUTI	3	4	5 TRASPORTI PUBBLICI FONCHIM	6	7
8	9	10 FORFETTINO INPS	11	12 GAS	13	14
15 FATTURE IVA RAGIONIERI	16	17	18	19	20	21

INSERTO A CURA DI
Federica Micardi e Francesca Milano

Il Sole **24 ORE**
www.ilsole24ore.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



FISCOA CURA DI **Tonino Morina e Marco Piazza****MARTEDÌ 2.** La comunicazione va spedita in via telematica alle Entrate

Ultima chiamata per l'invio sulle riqualificazioni energetiche

Martedì 2 aprile è l'ultimo giorno per inviare all'agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto allo sconto Irpefo Ires del 55%, avviati nel 2012 e non ultimati entro lo stesso anno. La comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, mediante gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2012 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2013, che slitta a martedì 2 aprile. La comunicazione è obbligatoria solo per gli interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta. Se i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunica-

zione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

L'adempimento non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta. I contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55%, inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono presentare all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), attraverso il sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, i dati relativi agli interventi effettuati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- **Articolo 29, decreto legge 185/2008, cosiddetto "decreto anticrisi"**
- **Provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009**

**Telefisco 2013.**

L'istant book con tutti i testi delle relazioni degli Esperti illustrate durante la manifestazione Telefisco 2013
In edicola a 9,90 euro

Martedì 2 (slitta da sabato 30 marzo)

LOCAZIONI**Imposta di registro**

■ Termine per la registrazione e il pagamento dell'imposta in banca, al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all'imposta di registro che hanno avuto inizio a marzo 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 17, Dpr 26 aprile 1986, n. 131
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237

Martedì 2 (slitta da domenica 31 marzo)

ANAGRAFE TRIBUTARIA**Intermediari finanziari.****Segnalazione dei rapporti**

■ Entro oggi, gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6 del Dpr

605/1973 devono comunicare i rapporti con la clientela iniziati, modificati o cessati nel mese precedente.

Riferimenti normativi

Articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973
Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n. 9647

ASSICURAZIONI**Imposta. Versamento mensile**

■ Entro oggi deve essere versata l'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2013 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in gennaio 2013. È infatti stabilito che gli assicuratori devono versare all'ufficio delle Entrate entro il mese solare successivo l'imposta sui premi e accessori incassati in ciascun mese, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per il versamento si usa il modello F23.

Riferimenti normativi

Articolo 9, legge 1216/61, come modificato dall'articolo 5, decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 410/97

BLACK LIST**Comunicazioni per il mese di febbraio**

■ Scade oggi il termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni per il mese di febbraio degli elenchi clienti e fornitori di black list. L'invio riguarda le operazioni effettuate, cessioni di beni, acquisti, servizi resi e ricevuti, nei confronti di imprese e professionisti domiciliati negli stati delle black list nel mese di febbraio.

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 27 luglio 2010
Decreto ministeriale 5 agosto 2010
Circolare 53/E del 2010

**FATTURE****Acquisto d'importo inferiore a 300 euro**

■ Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati di importo inferiore a 300 euro, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto Iva, Dpr 633/1972, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Riferimenti normativi

Articolo 6, comma 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695

Articolo 7, comma 2, lettera aa), n. 2, decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

Iva**Enti non commerciali. Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari**

■ Entro oggi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72 - enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali - non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva, registrati con riferimento al secondo mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva relativa. L'adempimento riguarda anche gli enti non commerciali, le associazioni o le altre organizzazioni non commerciali, soggetti passivi ai fini Iva, che effettuano acquisti intracomunitari nell'esercizio dell'attività non commerciale. La presentazione va fatta in via telematica.

Riferimenti normativi

Articolo 4, comma 4, Dpr 633/72
Articolo 49, comma 1, decreto legge 331/93, convertito nella legge 427/93
Articolo 2, comma 1, lettera g, decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18
Articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228

Operazioni effettuate tramite sedi secondarie

■ Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture, all'annotazione dei corrispettivi e alla registrazione degli acquisti, gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La stessa procedura è ammessa per le operazioni effettuate

fuori sede, tramite dipendenti, ausiliari o intermediari, per le cessioni di beni relativi a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario.

Riferimenti normativi

Articolo 73, comma 1, Dpr 633/72
Decreto ministeriale 18 novembre 1976
Circolare 328/E del 24 dicembre 1997

TONNAGE TAX**Opzione**

■ Oggi è l'ultimo giorno per le imprese marittime, con esercizio che coincide con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime di determinazione della base imponibile a norma degli articoli da 155 a 161 del Tuir, cosiddetta "Tonnage tax", per comunicare all'agenzia delle Entrate la relativa opzione.

Riferimenti normativi

Articoli 155 a 161, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986

UNICO 2012**Omessi versamenti 2011 delle persone decedute dopo il 28 febbraio 2012.****Ravvedimento per gli errori del 2011**

■ Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti, che devono presentare il modello Unico 2012 delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2012, che intendono sanare eventuali irregolarità commesse dal *de cuius* in tema di dichiarazione Unico 2011 o di versamenti relativi al 2011. Per gli omessi versamenti, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del 2,5% annuo; gli interessi si calcolano per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta a un ottavo). Il ravvedimento "lungo" entro oggi, 31 marzo 2013, che slitta a martedì 2 aprile, può anche riguardare i contribuenti che devono integrare il modello Unico 2011 del *de cuius* per sanare eventuali irregolarità commesse nella dichiarazione presentata nel 2011.

Riferimenti normativi

Articolo 65, terzo comma, Dpr 600/73
Articolo 13, decreto legislativo 472/1997

Persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2012

■ Scade oggi il termine per la presentazione in via telematica del modello Unico 2012, delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2012 (istruzioni per la dichiarazione

modello Unico 2012 persone fisiche, fascicolo 1, parte seconda, paragrafo 2 "informazioni preliminari"). Infatti, per le persone decedute dopo tale data, i termini ordinari sono prorogati di sei mesi (articolo 65, comma 3, Dpr 600/73). Per la presentazione in via telematica, considerata la proroga di sei mesi, il termine scade il 31 marzo 2013, che slitta a martedì 2 aprile, in quanto la scadenza ordinaria per presentare l'Unico 2012 persone fisiche in via telematica era il 30 settembre 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 65, terzo comma, Dpr 600/73

Martedì 2
(slitta da lunedì 1 aprile)**RAVVEDIMENTO "SPRINT"****Enti pubblici. Ravvedimento "sprint" con mini - sanzioni**

■ Lunedì 1° aprile, che slitta a martedì 2, è l'ultimo giorno per gli enti e gli organismi pubblici, nonché per le amministrazioni centrali dello Stato, individuate dal decreto ministeriale 5 ottobre 2007 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, che intendono fruire del ravvedimento "sprint", cioè entro i 14 giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di ritenute e addizionali in scadenza al 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato e il 17 domenica). Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione dello 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo, più gli interessi del 2,5% annuo da calcolare a partire dal 19 marzo 2013 fino al giorno di pagamento.

Riferimenti normativi

Articolo 1284, Codice civile
Articolo 1, commi da 20 a 22, legge n. 220 del 13 dicembre 2010, cosiddetta Legge di stabilità per il 2011
Decreto ministeriale 5 ottobre 2007
Decreto ministeriale 22 ottobre 2008
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011
Articoli 17, 18 e 19, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007

Pagamento con mini-sanzioni

■ Lunedì 1° aprile, che slitta a martedì 2, è l'ultimo giorno per il ravvedimento sprint dei contribuenti che hanno



"saltato" l'appuntamento con i versamenti, in scadenza il 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato e il 17 domenica). Con il ravvedimento "sprint", la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3 per cento è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

Riferimenti normativi

Articolo 1284, Codice civile
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011
Articolo 23, comma 31, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
Circolare 41/E del 5 agosto 2011

Venerdì 5**TRASPORTI PUBBLICI URBANI DI PERSONE****Fatturazione provvigioni**

■ Oggi è l'ultimo giorno utile per fatturare le provvigioni di febbraio 2013 liquidate ai rivenditori autorizzati e annotate entro il 31 marzo 2013 (che slitta a martedì 2 aprile) nel registro di cui all'articolo 39 del Dpr 633/72.

Riferimenti normativi

Articolo 39 «Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti», decreto Iva, Dpr 633/1972

Mercoledì 10**FORFETTINO****Invio dei dati del trimestre per i contribuenti in regime di "tutoraggio"**

■ Per le persone fisiche che nel 2013 applicano il regime forfettino, introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria 2001, e si valgono dell'assistenza gratuita fornita attraverso il regime del "tutoraggio", scade oggi il termine per presentare in via telematica i dati relativi al primo trimestre del 2013. L'obbligo riguarda esattamente le persone fisiche che applicano il regime "forfettino", di cui all'articolo 13 della legge 388/2000, Finanziaria per il 2001.

Riferimenti normativi

Articolo 13 della legge 388/2000, Finanziaria per il 2001.
Provvedimento del 14 marzo 2001
Circolare agenzia delle Entrate n. 86/E del 2 ottobre 2001

Lunedì 15**AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Deposito del progetto di bilancio del 2012**

■ Gli amministratori di società di capitali, dal 15 aprile, devono depositare nella sede sociale il progetto di bilancio relativo al 2012, nel caso in cui abbiano convocato l'assemblea di approvazione per il 30 aprile 2013 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). In caso di presenza del collegio sindacale, il bilancio deve essere comunicato all'organo di controllo, con la relazione sulla gestione «almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea». Perciò, se l'assemblea è convocata per il 30 aprile, la comunicazione va fatta entro il 31 marzo.

Riferimenti normativi

Articoli 2363 e seguenti, Codice civile

FATTURE**Differite**

■ Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data e numero dei documenti.

Riferimenti normativi

Articolo 21, comma 4, decreto Iva, Dpr 633/72

Importo inferiore a 300 euro

■ Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, può essere annotato, entro 15 giorni, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Riferimenti normativi

Articolo 6, comma 1, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 6 febbraio 1997
Articolo 7, comma 2, lettera aa), n. 1, decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

IVA**AUTOFATTURA PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI**

■ Oggi è l'ultimo giorno per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti intracomunitari fatti in gennaio 2013 per i quali l'operatore intracomunitario non ha emesso la fattura entro il 31 marzo 2013. È infatti stabilito che il cessionario di un acquisto intracomunitario, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. La relativa registrazione deve essere eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Riferimenti normativi

Articolo 46, comma 5, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93
Articolo 47, comma 1, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93
Articolo 2, comma 1, lettera e, n. 3, decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità per il 2013

Annotazione fatture intracomunitarie

■ Le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente. Ai fini, invece, dell'annotazione nel registro degli acquisti non è previsto un termine, e, pertanto, si applica la regola generale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto Iva, Dpr 633/1972, in base alla quale le fatture passive vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972.

Riferimenti normativi

Articoli 19, 23, 25, decreto Iva, Dpr 633/1972
Articolo 47, comma 1, decreto legge 331/93, convertito nella legge 427/93
Legge dicembre 2012, n. 228, Legge di stabilità per il 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRICOLTURA

A CURA DI Chiara Fiorini e Gian Paolo Tosoni

MARTEDÌ 2. L'obbligo riguarda le locazioni che decorrono dal 1° marzo

Scade la registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici

Intro martedì 2 aprile devono essere registrati i contratti di affitto di fondi rustici aventi decorrenza 1° marzo 2013 nuovi o rinnovati (anche tacitamente). Il contribuente che deve registrare il contratto di locazione immobiliare deve: 1) autoliquidare l'imposta di registro dovuta; 2) provvedere entro trenta giorni al versamento dell'imposta presso i soggetti incaricati della riscossione. L'aliquota prevista per il calcolo dell'imposta di registro da versare è pari allo 0,50 per cento. I contratti di affitto stipulati nei confronti dei giovani agricoltori (ovvero produttori agricoli che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età) vanno invece registrati solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di 67 euro.

In alternativa si ricorda tuttavia che l'articolo 17, comma 3-bis, del Dpr 131/86 (Tur) prevede la possibilità per i contratti aventi a oggetto fondi rustici di beneficiare di una registrazione cumulativa. In base a tale disposizione l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti stipulati nell'anno precedente. L'imposta di

registro (pari allo 0,50%, ex articolo 5, comma 1, lettera a), della tariffa allegata al Dpr n. 131/1986) è dovuta sull'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti in tutti i contratti compresi nella distinta. L'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro. La registrazione cumulativa avviene mediante la presentazione, presso un ufficio delle Entrate, di una denuncia in doppio originale predisposta da una delle parti. In tal modo è possibile registrare un contratto che ha decorrenza dallo scorso 1° marzo entro il 28 febbraio 2014. Nella denuncia non devono essere compresi i contratti registrati entro la scadenza dei 30 giorni dalla data della stipula; infatti si ribadisce che la registrazione cumulativa è una facoltà che si affianca alla registrazione ordinaria. È possibile anche registrare singolarmente uno o più contratti e registrare cumulativamente quelli non registrati autonomamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- *Articolo 5, nota II-bis, Tariffa parte Im Tur;*
- *Legge 441/1998 articolo 15*



Agricoltura e fisco
di F. Preziosi,
G. P. Tosoni
Imposte dirette,
indirette e minori
nell'attività agricola,
cooperativa e
agrituristica
460 pagine, 50 euro

Lunedì 15

IVA

Agriturismo

Le imprese agrituristiche che rilasciano la ricevuta fiscale, devono registrare sul registro dei corrispettivi, qualora non si sia provveduto all'annotazione analitica delle stesse, il riepilogo delle operazioni effettuate nel mese di marzo 2013. Si ricorda, al riguardo, che per le imprese agrituristiche il regime fiscale naturale per l'applicazione dell'imposta è quello introdotto dall'articolo 5 della legge n. 413/1991, che prevede un particolare

regime forfetario di determinazione dell'imposta, in base al quale i soggetti esercenti attività di agriturismo determinano l'Iva riducendo del 50% l'imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale regime - da considerarsi regime naturale - si applica a condizione che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi regionali. L'articolo 7 della legge n. 96/2006 infatti stabilisce che è

compito delle Regioni disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. L'imprenditore agricolo deve iscriversi nell'elenco degli operatori agrituristici tenuto generalmente dalle Province. Ottenuto il certificato di abilitazione, per avviare l'esercizio dell'attività, il soggetto deve inviare al Comune, mediante posta elettronica certificata, una apposita richiesta (Scia) a seguito della quale il Comune fa avviare i controlli in materia igienico-sanitaria. Si ricorda che il regime forfetario, di cui



all'articolo 5 della legge 413/1991, non è obbligatorio potendosi effettuare l'opzione per il regime ordinario dell'Iva mediante comunicazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al primo anno di esercizio dell'opzione.

Riferimenti normativi:

Articolo 5, legge 413/1991
Articoli 34, 34-bis e 36, Dpr 633/1972

Cessioni al minuto

Entro oggi i produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva (ovvero Iva da Iva e sono obbligati alla emissione dello scontrino fiscale), possono, per le cessioni di beni verso i privati consumatori, effettuare un'unica registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, entro il 15 del mese successivo (articolo 6 del Dpr n. 696/96). Devono quindi essere annotate le operazioni effettuate nel mese di marzo 2013; si ricorda inoltre che in base alle disposizioni del Dpr 435/01, non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi le ricevute giornaliere. Per i prodotti agricoli acquistati presso terzi e poi rivenduti assieme ai propri non vi è più l'obbligo di rispettare le disposizioni sul commercio se questi, l'anno precedente, non hanno raggiunto l'ammontare di 160.000 euro (4 milioni per le società). Nel caso in cui venga superato il predetto limite tornano ad essere applicabili le disposizioni sul commercio di cui al Dlgs 114/98. Si precisa tuttavia che, in presenza di rivendita di prodotti agricoli acquistati presso terzi, pur non essendovi l'obbligo della autorizzazione amministrativa, tale attività di commercializzazione rappresenta un'attività di natura commerciale. Infatti il commercio di prodotti non propri non rientra fra le attività considerate agricole ai fini fiscali (agenzia delle Entrate circolare ministeriale 44/2004). Ne consegue che l'impresa agricola in regime speciale, per i prodotti agricoli commercializzati acquistati da terzi, essendo considerata un'attività commerciale, deve tenere contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72. L'Iva relativa all'attività commerciale è dovuta nei modi ordinari e l'impresa agricola per tale attività deve determinare il reddito in base alla differenza tra costi e ricavi. Si precisa inoltre che l'acquisto presso terzi in misura non prevalente riguarda i prodotti agricoli e non i beni di ogni genere; ad esempio un floricoltore può rivedere senza autorizzazione al commercio piante e fiori ma non articoli da giardinaggio.

Riferimenti normativi:

Dpr 435/01
Articolo 34, Dpr 633/72
Articolo 4, Dlgs 228/01
Articolo 6, Dpr 696/96,
Articolo 2135, comma 3, Codice civile

Emissione e registrazione fatture

Scade oggi il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese di marzo 2013, risultanti da documento di trasporto e che devono essere ricomprese nella liquidazione Iva dello stesso mese/trimestre. È inoltre opportuna l'emissione delle fatture inerenti le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (Dm 15 novembre 1975), nel caso in cui il prezzo sia stato fissato in dicembre. Infatti, l'imposta deve essere compresa nella liquidazione relativa al mese in cui il prezzo è stato determinato. La legge di stabilità per il 2013 ha previsto la possibilità di emettere un'unica fattura differita anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto a patto che le stesse siano individuabili da idonea documentazione. Quindi ad esempio per un servizio interno pagato nel mese di gennaio la cui fattura differita viene emessa il 15 febbraio, l'imposta deve essere versata il 16 febbraio. Con riferimento alle modalità di fatturazione l'agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 1/E/2013 ha confermato che la numerazione progressiva delle fatture può continuare nello stesso modo degli anni precedenti. La novità consiste nel fatto che l'univoca identificazione può essere assicurata attraverso una numerazione progressiva con riferimento all'intera esistenza dell'impresa senza l'azzeramento del conteggio all'inizio di ciascun periodo d'imposta. In questo caso l'Assosoftware suggerisce giustamente che per l'anno 2013 si inizi con il numero 1 proseguendo progressivamente dal 2014. Le imprese agricole in regime speciale (articolo 34, comma 1) devono inoltre emettere le autofatture per gli acquisti effettuati dai produttori agricoli esonerati (di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72). Infatti l'obbligo di emissione della fattura (in questo caso si parla di autofattura) spetta al cessionario/committente in quanto l'agricoltore è esonerato dagli adempimenti contabili e quindi non può emettere fattura. A tal fine occorre ricordare che la legge di stabilità per il 2013 ha introdotto l'obbligo di indicare

la dicitura "autofattura" per tutte le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico pertanto. Quindi dal 2013 dovrà essere indicata la dicitura "autofattura" nei documenti emessi dai cessionari/committenti di un agricoltore esonerato. Si ritiene che la mancata indicazione rappresenti una violazione formale pertanto la sanzione che potrà essere comminata sarà quella di natura amministrativa pari a 258 euro.

Riferimenti normativi:

Dm 15 novembre 1975
Articolo 34, commi 1 e 6, articolo 23 - 25 e articolo 27, Dpr 633/72
Articoli 23 - 25 - 27 - 34, Dpr 633/1972

Registrazione fatture d'importo inferiore a 300 euro

Entro oggi devono essere registrate le fatture di importo non superiore a 300 euro, annotando, con riferimento al mese di emissione, un documento riepilogativo contenente i numeri delle fatture cui ci si riferisce, l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta, distinti per aliquota. Infatti l'articolo 6, ai commi 6 e 7, del Dpr 695/1996 prevede tale facoltà. La distinzione deve essere rispettata anche in fase di registrazione ovvero occorre distinguere gli imponibili e le imposte in base all'aliquota applicabile. Entro oggi vanno quindi annotate le fatture emesse nel mese di marzo 2013. Si ricorda che l'omissione o l'errata registrazione di tali documenti comportano sanzioni di elevato ammontare. Infatti per le violazioni degli obblighi relativi alla fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili la sanzione varia da un minimo del 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato e/o registrato con un importo minimo di euro 516. La sanzione viene ridotta nel caso in cui l'omissione riguardi operazioni non imponibili o esenti (in questo caso la sanzione va da un minimo del 5% al 100% del corrispettivo non documentato sempre con un minimo di 516 euro). Viene punito, sempre con una sanzione amministrativa, anche il produttore agricolo in regime speciale che nella fattura indica un'imposta inferiore a quella dovuta (dal 100% al 200% dell'imposta non documentata).

Riferimenti normativi:

Articolo 6, Dpr 695/96
Articolo 3, Dpr 695/96
Articolo 7, comma 2, lettera a)
Dl 70/2011
Risoluzione 80/E/2012

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO & PREVIDENZAA CURA DI **Nevio Bianchi e Alessandra Gerbaldi****MERCOLEDÌ 10.** Scade il termine per il pagamento trimestrale

Le aziende commerciali devono versare i contributi per i dirigenti

Entro il 10 aprile le aziende del settore Terziario, che hanno in forza lavoratori con qualifica di dirigente, devono versare al Fondo di previdenza integrativa Mario Negri i contributi previsti dai rispettivi Ccnl e relativi al trimestre gennaio, febbraio e marzo 2013.

Secondo quanto stabilito dall'ultimo accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle aziende del terziario del 27 settembre 2011, i contributi si calcolano su una retribuzione convenzionale annua pari a 59.224,54 euro. Le percentuali da applicare alla suddetta retribuzione convenzionale, in vigore nel 2013, sono pari a:

- 11,65% a titolo di contributo ordinario e 1,91% a titolo di contributo integrativo, entrambe a carico azienda;

- 1% a carico dirigente.

Se l'azienda non è iscritta all'organizzazione sindacale imprenditoriale del settore d'appartenenza, le aliquote a suo carico sono aumentate dello 0,30 per cento.

Il versamento deve essere effettuato dall'azienda, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dirigente, entro il decimo giorno successivo al trimestre di competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- *Ccnl Dirigenti commercio del 27 settembre 2011*



Guida Pratica Rapporto di lavoro '13
 ■ La guida aggiornata con tutte le importanti novità di riforma del mercato del lavoro
376 pagine, 41 euro

Martedì 2
(slitta da domenica 31)

INPS

Contributi volontari

- Versamento dei contributi volontari relativi al quarto trimestre 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 56, legge n. 153/1969

Trasmissione denuncia Uniemens

- Trasmissione telematica all'Inps della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio.

Riferimenti normativi

DI 269/2003 convertito in legge n. 326/2003

Venerdì 5FONCHIM. FONDO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**Invio distinte contributive**

- Invio della distinta relativa ai contributi trattenuti sulle retribuzioni pagate nel mese precedente.

Riferimenti normativi

Statuto e Regolamento Fonchim

Mercoledì 10

GIORNALISTI

Contribuzione al Fondo di previdenza complementare

- Per le aziende associate al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani, scade oggi il termine per il versamento dei contributi relativi al mese di marzo. Sempre oggi va inoltrata, con modalità telematiche, la lista di contribuzione.

Riferimenti normativi.

Accordo Intersind - Rai - Fnsi - Usigrai del 27 luglio 1998

Accordo di rinnovo del Cnlg del 4 giugno 1998

FONDO ANTONIO PASTORE

Dirigenti di aziende commerciali

- Versamento dei contributi relativi al trimestre gennaio, febbraio e marzo 2013.

Riferimenti normativi

Ccnl Dirigenti del Commercio del 27 settembre 2011

FONDO MARIO BESUSSO

Dirigenti di aziende commerciali

- Versamento dei contributi

relativi al trimestre gennaio, febbraio e marzo 2013.

Riferimenti normativi

Ccnl Dirigenti del Commercio del 27 settembre 2011

INPS

Lavoratori domestici. Versamento contributi

- Versamento dei contributi relativi al trimestre gennaio, febbraio e marzo 2013.

Riferimenti normativi

Circolare Inps 25/2013

Lunedì 15

RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Cassa di previdenza

- Pagamento della seconda rata, pari al 20% dei contributi minimi relativi al 2013. I contributi sono riscossi tramite Mav della Banca Popolare di Sondrio.

Riferimenti normativi

Statuto e Regolamento Cnpr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTEA CURA DI **Paolo Pipere**

MARTEDÌ 30. L'obbligo riguarda i produttori di rifiuti e di imballaggi

Mud, entro fine aprile si presenta la dichiarazione ambientale

Il 30 aprile scade il termine di presentazione del Mud riferito al 2012. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2012 ha definito la modulistica e le istruzioni ufficiali di compilazione del nuovo modello Unico di dichiarazione ambientale.


Diversi sono i soggetti tenuti a compilare e a inviare alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione: tra loro anche gli enti e le imprese che hanno prodotto rifiuti speciali pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro e i soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e superpermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo identificati con il codice Cer 180103; gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali; da lavorazioni artigianali; costituiti

da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di dieci dipendenti; chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; le imprese e gli enti che esercitano attività di recupero e di smaltimento di rifiuti; i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione nei rispettivi territori; il Conai; gli autodemolitori, i rottamatori e i frantumatori di veicoli fuori uso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- *Articolo 189, Dlgs 152/2006*
- *Dpcm 20 dicembre 2012*

**Ambiente&Sicurezza**

Il quindicinale che garantisce un aggiornamento sull'evoluzione legislativa regionale e nazionale
209 euro

Martedì 2 (slitta da domenica 31 marzo)

ARIA**Carbon tax**

■ Scade oggi il termine per il versamento della prima rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua impiegati negli impianti di combustione.

Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, commi 7 e 8)

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto

■ Oggi deve essere versata la prima rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (gennaio-marzo).

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 17, commi 29-32, e Dpr 26 ottobre 2001, n. 416

RIFIUTI**Pile e accumulatori: comunicazione quantitativa immessi sul mercato nazionale**

■ Termine entro il quale i produttori di pile e accumulatori devono comunicare telematicamente al Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori i dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente suddivisi per categorie e tipologie secondo quanto riportato nell'allegato III parte C del Dlgs 20 novembre 2008 n. 188.

Riferimenti normativi

Dlgs 20 novembre 2008, n. 188, articolo 15, comma 3

Venerdì 12**GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA****Iscrizione al registro delle persone e delle imprese**

■ Scade oggi il termine per l'iscrizione al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate che operano su impianti, apparecchiature e veicoli che

contengono taluni gas fluorurati a effetto serra.

Riferimenti normativi

Dpr 43/2012, articoli 8 e 13

Martedì 30**RIFIUTI****Albo nazionale gestori ambientali, versamento diritto di iscrizione**

■ Le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali devono eseguire entro oggi il versamento del diritto di iscrizione.

Riferimenti normativi

Dlgs 152/2006 e Dm 28/4/1998, n. 406

Versamento tributo speciale per il deposito in discarica

■ Oggi è l'ultimo giorno per il versamento alla Regione della prima rata (1° trimestre) del tributo speciale per il deposito in discarica. L'obbligo riguarda i gestori di discariche e di impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Riferimenti normativi

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagine Confapi Industria per ItaliaOggi Sette. Galassi: imprese stremate, urge intervenire

Si bloccano stipendi e contributi

Pagamenti in ritardo. All'Inps 45 mila richieste di dilazione

Pagina a cura
DI SILVANA SATURNO

La crisi morde. E da qualche mese comincia ad azzannare anche ciò che fino a poco tempo fa sembrava sacro e intoccabile: gli stipendi dei lavoratori e le tredicesime. Anche in quelle imprese non ancora ufficialmente in crisi o in cassa integrazione, ma che tuttavia fanno sempre più fatica a mantenere liquidità e a rimanere a galla durante la tempesta. Negli ultimi 12 mesi, il 4,5% delle aziende manifatturiere (sotto i 30 dipendenti) non è riuscita a pagare regolarmente gli stipendi e il 4% ha avuto difficoltà nel pagamento delle «mensilità aggiuntive», ovvero tredicesime e quattordicesime. Il 7%, invece, in affanno col pagamento dei contributi all'Inps, ha optato per la rateizzazione. E quanto emerge da un'indagine realizzata per *ItaliaOggi Sette* da Confapi industria su un campione di 500 imprese che operano fra Milano, Pavia, Lodi, Bergamo e Monza-Brianza.

Percentuali insignificanti? «Niente affatto», spiega il presidente **Paolo Galassi**, piuttosto «un segnale drammatico».

A livello nazionale, peraltro, secondo quanto riferito dall'Inps, nel 2012 le richieste di rateazione dei contributi da parte di aziende con dipendenti hanno fatto registrare un aumento massiccio, raggiungendo quota 45 mila, a fronte delle 28 mila del 2011.

Secondo Galassi «fino all'anno scorso, le percentuali di irregolarità nel pagamento degli stipendi superavano a stento lo 0%, perché per un imprenditore della piccola industria andare a toccare gli stipendi significa non avere più alternative, in un settore,

quello manifatturiero, in cui la manodopera è tutto». Galassi illustra il senso di questi numeri con grande partecipazione e preoccupazione per quello che definisce ormai «un malato terminale», l'economia italiana, per il quale «o si decide di intervenire subito, con urgenza, o i danni saranno definitivi e irreparabili».

Domanda. Presidente, che cosa ci dicono le percentuali emerse dal sondaggio?

Risposta. Ci parlano di un'Italia che non ce la fa più, di un'industria stremata, di uno Stato che è inesistente, di banche che ormai hanno chiuso i rubinetti lasciando le aziende abbandonate a se stesse. Il perdurare della crisi ha ormai dissipato tutta la liquidità. L'aumento dei tassi di interesse, gravami aggiuntivi quali le commissioni di messa a disposizione fondi, il credit crunch e i ritardi dei pagamenti hanno reso patologica la situazione. Il 10% delle nostre imprese sta per chiude-

re. L'economia manifatturiera è in declino, anzi in distruzione. Bisogna intervenire e farlo con urgenza.

D. Quali erano i dati «fisiologici» di insolvenza rispetto a stipendi e contributi e da quando è peggiorata la situazione?

R. Negli anni precedenti la crisi, le percentuali delle imprese in difficoltà nel pagare gli stipendi erano ben diverse. Vicine sostanzialmente allo 0%. Rari i casi di ricorso alla rateizzazione dei debiti verso erario ed enti previdenziali. Decisamente più alto era il ricorso al finanziamento delle mensilità aggiuntive, ma da considerarsi non come difficoltà, bensì come ricorso ad una rateizzazione di un impegno finanziario che vede il sommarsi di tredicesima mensilità e acconto imposte quale momento straordinario. La situazione è peggiorata in modo grave da settembre 2012 in poi.

D. Perché il manifatturiero soffre più di altri settori?

R. Il manifatturiero vive una condizione più difficile di altri soprattutto per la propria struttura dei costi. Tipica dell'industria infatti è l'elevata incidenza del costo del lavoro che, con costi diretti e indiretti, pesa sul conto economico ed è una posta difficile da «rivedere» in tempi brevi, pur con il ricorso agli ammortizzatori sociali. Non a caso, dei risultati del nostro



Paolo Galassi



I numeri

4,5%	le aziende manifatturiere (sotto i 30 dipendenti) non regolari nel pagamento degli stipendi negli ultimi 12 mesi
4%	le aziende che hanno avuto difficoltà nel pagamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità) negli ultimi 12 mesi
7%	le aziende che hanno avuto difficoltà nel pagamento della contribuzione vs Inps e hanno fatto ricorso alla rateizzazione negli ultimi 12 mesi
31%	le richieste di credito per liquidità
4%	le richieste di credito per mensilità aggiuntive
16%	le richieste di credito per investimenti/spese specifiche
48%	le richieste di credito per fidi
1%	le richieste di credito per operazioni di patrimonializzazione aziendale

Indagine effettuata per ItaliaOggi Sette su un campione di circa 500 imprese individuate su base associativa di circa 3 mila imprese

Fonte: Confapi Industria

sondaggio, l'85% è concentrato nel settore manifatturiero dove il costo fisso legato al lavoro presenta incidenza significativa. Il restante 15% è relativo al settore servizi.

D. Quali sono oggi gli strumenti utilizzati dalle imprese per mantenere liquidità?

R. Oggi le imprese cercano di ricorrere sempre più a forme di finanziamento per fronteggiare gli impegni economici nei confronti di dipendenti e fornitori, le voci di spesa più significative. Si può notare che, in base all'indagine effettuata da Confapi Industria, il 31% delle richieste di credito negli ultimi 12 mesi è stato proprio per liquidità. Si tratta di una percentuale abnorme: in passato ci si fermava a un 10%. Ma in un perdurante periodo negativo, come quello attuale, poche sono le richieste di finanziamento per investimenti, mentre prevalgono appunto quelle per liquidità. Le discontinuità indotte dal periodo di crisi rendono peraltro complicato l'accoglimento delle richieste di credito pluriennali poiché risulta problematico stimare le probabilità di rientro delle imprese nel tempo. Le aziende inoltre, dopo la revisione di tutte le voci di costo e il ricorso agli ammortizzatori sociali, stanno incominciando a fare ricorso alla cessione del credito.

D. Quali sono le vostre proposte per un po' di respiro alle società e alle pmi?

R. La chiave di volta del rilancio del sistema industriale lombardo non può essere che l'impegno del sistema istituzionale nel sostegno alla piccola e media industria, attraverso la formulazione di piani di investimento con le banche per offrire opportunità finanziarie a misura di pmi, finalizzate a promuovere processi di innovazione, internazionalizzazione e aggregazione, investimenti in sicurezza e innovazione e alla creazione di una «tax free zone» destinata a favorire gli investimenti e gli insediamenti industriali in Lombardia così da evitare la delocalizzazione messa in atto nel corso degli ultimi anni, soprattutto dalla grande impresa. Senza dimenticare l'esigenza dello snellimento burocratico per la concessione dei finanziamenti richiesti. Le imprese hanno bisogno di credito e di fiducia da parte del sistema bancario per poter operare sul mercato con le stesse possibilità delle aziende che lo fanno con sede in altri stati europei ed extra-europei. Per questo stiamo lavorando ad un modello di presentazione aziendale condiviso che migliori il rapporto banca-impresa.

— © Riproduzione riservata —

Conti sempre più in rosso Protesti a quota +16%

L'industria, il cui deterioramento della congiuntura si è manifestato più tardi rispetto a costruzioni e servizi, è il comparto che fa registrare il maggior aumento di protesti nel terzo trimestre 2012: +16% rispetto allo stesso periodo del 2011, con una diffusione dei protesti pari allo 0,9% delle società manifatturiere. E' quanto si legge nel rapporto Cerved del gennaio 2013 dell'Osservatorio sui protesti e i pagamenti delle imprese.

A livello generale, in base ai dati Cerved, tra luglio e settembre 2012 sono stati levati 214 mila protesti a 67 mila società o imprenditori individuali, per un ammontare complessivo dei titoli protestati pari a circa 674 milioni di euro. Dal rapporto è emerso un «continuo peggioramento delle condizioni economico-finanziarie delle aziende italiane». Si è toccato il record di quasi 22 mila società con almeno un protesto, il 13% in più del valore dell'anno precedente.

Le richieste di rateazione pervenute all'Inps

Anno	Richieste di dilazione dei contributi da parte di aziende con dipendenti
2011	28 mila
2012	45 mila

Fonte: Inps



Enrico Vesco, assessore regionale



LAVORO ❖ In Liguria aumentano le richieste, ma diminuiscono i fondi

Regione, allarme «Senza la cassa si potrà licenziare»

MONICAZUNINO

I prefetti di Genova e La Spezia sono già stati avvertiti, perché il blocco del pagamento della cassa integrazione crea un «pericolo di tenuta sociale».

L'assessore regionale al Lavoro Enrico Vesco l'altro ieri aveva annunciato con una scelta «drammatica e dolorosissima» che la giunta non ha più soldi per pagare gli ammortizzatori in deroga.

Contava di poter utilizzare per la prima parte dell'anno i 24 milioni di euro «avanzati», residuo degli anni precedenti, per pagare gli accordi già decretati l'anno scorso che proseguivano però anche nel 2013, ma il ministero del Lavoro ha detto che vanno divisi fra quelle regioni che invece sono in perdita e allora restano solo nove milioni che con altri nove

che dovrebbero arrivare con il riparto delle nuove risorse consentiranno di arrivare al massimo a pagare i primi tre mesi dell'anno. Non oltre, se non arriveranno altri soldi. E per chiudere il 2013, con le domande che sono aumentate, ne servono altri cinquanta.

Ieri le sedi dei sindacati sono state prese d'assalto dai lavoratori che ancora non hanno ricevuto neppure il pagamento di gennaio (bloccato da un nuovo cavillo burocratico che costringe a riscrivere negli uffici regionali accordi che erano stati sottoscritti nelle province e poi validati a Genova) e già vedono sfumare anche quelli futuri già concordati.

C'è il problema della sopravvivenza immediata e quello ancora più pesante della prospettiva. «Non so quante aziende

potranno riprendersi i lavoratori se non sarà pagata la cassa integrazione. La crisi continua, anzi è sempre più pesante,

Vesco
vede oggi
i sindacati
«Non si
vede la fine
della crisi»

quindi il rischio è che la cassa si trasformi in licenziamenti» sottolinea Vesco.

L'allarme lavoro è evidente nei numeri della disoccupazione, in crescita, dei circa diecimila posti di lavoro persi nel 2012, nelle richieste di accesso alla cassa in deroga che nei primi mesi dell'anno hanno registrato un'impennata. «Gennaio e febbraio sono i mesi in cui le aziende tirano le somme dell'attività e molte capiscono che

non ce la fanno più» sottolinea Vesco. E questo si traduce immediatamente in posti di lavoro a rischio o tagliati.

«Nella partita della cassa in deroga le realtà più grosse coinvolte sono Amt e Ferrania, ma ci sono tantissime piccole e piccolissime aziende che non si vedono e i cui lavoratori non hanno paracadute» sottolinea Vesco. Dai suoi uffici passano tutti gli stati di crisi della città e della regione.

Ci sono tavoli aperti sulla ex Centrale del latte, per trovare un imprenditore che investa sulle aree e assuma gli ex dipendenti, oggi in cassa integrazione straordinaria. C'è la Lincolin che ha trasferito la produzione in Polonia. Non passa giorno senza che qualche nuovo caso di crisi approdi negli uffici dell'assessorato.

«Non si vede l'uscita dalla crisi, anzi la situazione è peggiorata» sottolinea Vesco, deciso a combattere fino in fondo la partita degli ammortizzatori in deroga, ma costretto per adesso a bloccare tutto. Oggi ha convocato un incontro con i sindacati e le associazioni per discutere come operare i tagli e domani la decisione potrebbe già passare in giunta e diventare operativa. I sindacati hanno già annunciato iniziative e si preparano a dare battaglia, ma con l'incertezza sul governo l'esito è altrettanto incerto.

E la battaglia sarà comune, Vesco aveva già dichiarato guerra alla ministro Fornero, sotto accusa per i provvedimenti sul lavoro.

Anche il presidente della giunta regionale Claudio Burlando sottolinea: «Non è accettabile che vengano meno i fondi per gli ammortizzatori sociali, mentre si parla di forme di reddito garantito generalizzato: ogni risorsa dovrebbe essere indirizzata a progetti capaci di offrire lavoro, prima di tutto alle giovani generazioni».

Nel 2012 persi 10 mila posti Le realtà più grosse sono Ferrania e Amt

I NUMERI DEL 2013

CIGD	Autorizzazioni	N° lavoratori	€ Somme autorizzate
Autorizzazioni concesse	686	5.126	30.609.000,00
Autorizzazioni in attesa numerazione	152	1.793	9.748.608,00
Richieste da istruire	237	2.398	8.261.066,80
Totale	1.075	9.317	48.618.675,00

MOBILITÀ

Totale	381	741	15.116.400,00
---------------	------------	------------	----------------------

Dati aggiornati al 13 marzo 2013

Le autorizzazioni concesse dalla Regione Liguria - secondo i dati aggiornati allo scorso 13 marzo - sono state 686, per un totale di 5.126 lavoratori interessati. Ci

sono 152 autorizzazioni in attesa di numerazione, che coinvolgono altri 1.793 lavoratori, ma il quadro più drammatico sono le 237 richieste ancora da istruire, per un

totale di 2.398 persone. Il fabbisogno totale sarebbe di 48 milioni di euro circa, risorse che la Regione non ha. Per il momento ci si ferma a 18 milioni. Per questo l'asse-

sore al Lavoro, Enrico Vesco, ha detto chiaramente che le risorse si esauriranno a fine mese. Oggi è previsto un incontro con i sindacati e le associazioni.



Cos'è

L'AMMORTIZZATORE SOCIALE

La cassa integrazione guadagni in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. Spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoratori a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.

I REQUISITI RICHIESTI

I lavoratori che ne beneficiano devono avere un'anzianità lavorativa, presso la ditta che richiede la "cassa", di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Sono destinatari della cassa integrazione guadagni, invece, i lavoratori dell'industria (escluso l'artigianato), del settore edile e dell'agricoltura (per eventi meteorologici). La cassa integrazione guadagni è stata introdotta nell'ordinamento per la prima volta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947.

IN ITALIA

SERVONO 1,5 MILIARDI PER TUTTO IL 2013

La cassa integrazione nei primi due mesi del 2013 resta a livelli "top", con oltre 168 milioni di ore autorizzate alle imprese (più 22% sullo stesso periodo del 2012) e quasi mezzo milione di lavoratori «equivalenti a zero ore» interessati. La Cgil rielabora i dati diffusi dall'Inps all'inizio di marzo e calcola che ogni lavoratore fermo abbia perso con lo stop della produzione quasi 1320 euro. Ma se a febbraio si registra un lieve calo su gennaio del totale delle ore di cassa, la riduzione è dovuta soprattutto al crollo delle autorizzazioni per la cassa in deroga, a causa di un blocco amministrativo. La Uil sottolinea che per questo ammortizzatore stanno andando ad esaurirsi i fondi stanziati (520 milioni).

La Cgil

È sempre emergenza lavoro “Nel 2013 già 490.000 in Cig persi redditi per 650 milioni”

ROSARIA AMATO

ROMA — Sono 490.000 i lavoratori in cassa integrazione a zero ore a febbraio: dall'inizio dell'anno le ore autorizzate sono oltre 168 milioni, con un aumento del 22,71% sul primo bimestre del 2012. La perdita media per ogni lavoratore fermo è di 1.319 euro, calcola la Cgil, in totale sono 650 milioni di euro. Dati «che fanno tremare i polsi», commenta la Uil: entrambi i sindacati



Susanna Camusso

fanno notare come l'unico miglioramento che emerge dai dati di febbraio, e cioè il calo della cassa integrazione in deroga, non è certo dovuto a un'evoluzione positiva del mercato del lavoro, ma a un blocco delle autorizzazioni amministrative, dovuto al quasi esaurimento dei fondi disponibili.

Questi i dati in dettaglio: la Cig ordinaria registra un aumento del 4,7% su gennaio, e nei primi due mesi di quest'anno supera i 63 mi-

lioni di ore, con un aumento del 39,14% sullo stesso periodo del 2012. La cassa straordinaria, che riguarda i casi di ristrutturazione aziendale, ma anche quelli di crisi, è cresciuta nel primo bimestre del 71,66% su base annua. La Cig in deroga, invece, che a differenza degli altri due casi non è finanziata con i contributi che imprese e lavoratori versano all'Inps, ma con fondi statali e regionali, scende a febbraio del 10,9% su gennaio, anche se rispetto al febbraio 2012 si registra comunque un aumento del 22,27%. Il calo è molto più vistoso se si fa un confronto con ottobre: l'erogazione, rileva la Cgil, è passata da 31 milioni di ore agli 8 di febbraio. «La cassa in deroga è esposta alle difficoltà di bilancio», segnala la Uil, sottolineando come si rischi che i «520 milioni assegnati vadano rapidamente ad esaurimento» visto che «è prevedibile una spesa, per quest'anno, di oltre 1,5 miliardi».

I segnali si vedono anche dalle motivazioni delle domande per Cigs delle aziende: quelle per ristrutturazione aziendale a febbraio scendono del 30,95%, quelle per riorganizzazione del 32,61%, mentre aumentano del 24,61% i ricorsi per crisi aziendale. «Gli interventi che prevedono percorsi di reinvestimento e rinnovamento strutturale — rileva la Cgil — dell'impresa tornano a diminuire e sono solo il 6,09% del totale dei decreti. Continua senza sosta il processo di deindustrializzazione in atto nel nostro Paese».



RATING 24

**Esodati primo test per le Camere
In «eredità» 18 decreti attuativi**

Andrea Marini e Marco Rogari ▶ pagina 11

**Il nuovo Parlamento**

RATING 24

I principali dossier

Oltre ai salvaguardati le Camere dovranno affrontare le pensioni ai militari e l'8 per mille

In dirittura d'arrivo

Per la formazione e i nuovi concorsi dei dirigenti pubblici ok finale entro marzo

Camere, esodati primo test

Dal governo Monti le Commissioni ereditano i pareri su 18 decreti attuativi

**Andrea Marini
Marco Rogari**
ROMA

Esodati, ripartizione della quota dell'8 per mille dell'Irpef destinata allo Stato e riforma pensionistica dei militari. Sono questi i primi dossier, sotto forma di provvedimenti attuativi su cui esprimere un parere, che le commissioni parlamentari della diciassettesima legislatura saranno chiamate ad affrontare subito dopo la loro costituzione. Che dovrebbe avvenire entro la fine della prossima settimana. In tutto, tra decreti legislativi e schemi di decreto del presidente della Repubblica,

I NODI DA SCIOGLIERE

I neo-parlamentari dovranno pronunciarsi anche sul riordino delle prefetture che però è rimasto orfano del taglio delle Province

sono 17 i provvedimenti attuativi delle riforme varate dal Governo Monti con cui le nuove commissioni di Camera e Senato dovranno subito fare i conti.

L'asticella sale a 18 provvedimenti considerando anche il decreto ministeriale sul salvataggio degli ultimi 10 mila esodati (con il quale la platea dei salvaguardati sale a quota 135 mila), firmato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro,

Elsa Fornero. Anche questo provvedimento, vista la delicatezza, è stato infatti sottoposto al parere delle Camere. Ma la stessa asticella dei decreti attuativi targati governo tecnico è destinata già nelle prossime ore, prima ancora dell'insediamento delle nuove commissioni parlamentari, a scendere a quota 16.

I due regolamenti sulla nuova Scuola nazionale della pubblica amministrazione (Scuola unica di formazione dei dirigenti pubblici sulla falsariga dell'Ena francese) e sul corso-concorso unificato sempre per funzionari e dirigenti statali, varati dal Governo il 22 gennaio scorso, hanno già ottenuto il parere della Camera. E anche nel caso in cui il Senato non riuscisse a pronunciarsi nelle prossime ore, l'Esecutivo avrà la possibilità di approvare definitivamente i due Dpr entro la fine di marzo (volendo anche nel prossimo Consiglio dei ministri) perché risulteranno già trascorsi i 60 giorni a disposizione del Parlamento per esprimere il proprio parere, in questo caso non vincolante. I due testi sono stati infatti assegnati a Palazzo Madama e Montecitorio il 15 febbraio scorso. Analoga sorte potrebbe toccare anche al regolamento riguardante la riorganizzazione degli organismi collegiali del ministero della Salute.

In eredità alle prossime Camere anche il regolamento che modifica le norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 febbraio, dovrà essere invia-

to al Consiglio di Stato e poi alle commissioni parlamentari competenti per acquisire i rispettivi pareri. In particolare, il regolamento attribuisce in via esclusiva al Coordinatore generale i compiti di gestione dell'ufficio e riserva al presidente della Commissione le funzioni di indirizzo e controllo. Tra i compiti di gestione sono inclusi l'individuazione e la ripartizione dei fondi in entrata e in uscita in appositi capitoli, le variazioni al bilancio di previsione, la predisposizione dei mandati di pagamento delle spese e la stipula dei contratti.

Le nuove commissioni parlamentari avranno sul tavolo anche il riordino delle prefetture. La Conferenza unificata ha già espresso parere favorevole, il 7 febbraio, sullo schema di decreto del Viminale, per riordinare la presenza dello Stato sul territorio, come previsto dalla **spending review**. Lo stesso ministero - che ha indicato nel decreto il meccanismo per raggiungere i livelli ottimali di esercizio, con l'accorpamento di alcune funzioni - ha precisato che gli effetti di risparmio saranno apprezzati solo "a valle" della nuova organizzazione. C'è tuttavia da considerare che la legge di stabilità ha rinviato al 31 dicembre 2013 il riordino delle circoscrizioni provinciali, ovvero il taglio delle Province.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I decreti in attesa del parere

Provvedimenti attuativi da varare che le nuove commissioni ereditano dal vecchio Parlamento

Provvedimento	Data approvazione governo	Parere commissioni Camera	Parere commissioni Senato
DECRETI LEGISLATIVI			
Sanzioni uso sostanze che riducono lo strato di ozono	15/02/2013	Non trasmesso	Non trasmesso
Ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato	22/01/2013	Espresso	Da esprimere (Affari costituzionali e Giustizia)
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			
Amministrazione e contabilità della Commissione scioperi servizi pubblici essenziali	15/02/2013	Non trasmesso	Non trasmesso
Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF	31/01/2013	Non trasmesso	Non trasmesso
Riordino del reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione	22/01/2013	Espresso	Da esprimere (Affari costituzionali)
Regolamento sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione	22/01/2013	Espresso	Da esprimere (Affari costituzionali)
Regolamento di riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti nel Ministero della salute	18/01/2013	Espresso	Da esprimere (Sanità)
Regolamento su nuovo assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche	22/12/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità	22/12/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio	11/12/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
Riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione	06/12/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche	06/12/2012	Da esprimere (Bilancio)	Da esprimere (Bilancio)
Concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari	06/12/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
Privatizzazione dell'ente pubblico "Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia"	16/11/2012	Da esprimere (Bilancio e Difesa)	Da esprimere (Difesa)
Nuovo statuto dell'Aero club d'Italia e nuovo statuto degli Aero club locali federati	26/10/2012	Non trasmesso	Non trasmesso
L'armonizzazione requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico personale del comparto difesa-sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP	26/10/2012 e 31/10/2012	Da esprimere (Bilancio e Lavoro)	Da esprimere (Difesa)
Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione	24/08/2012	Da esprimere (Cultura e Bilancio)	Espresso
DECRETI MINISTERIALI			
Terzo decreto tutela 10mila esodati	08/03/2013	Non trasmesso	Non trasmesso

Fonte: elaborazioni «Il Sole-24 Ore» su dati del ministero per i rapporti con il Parlamento

**Il rapporto tra governo Monti e Parlamento****DISEGNI DI LEGGE**

L'Esecutivo guidato da Mario Monti è entrato nel pieno delle sue funzioni a fine 2011. Il governo ha presentato alle Camere 116 disegni di legge di cui 38 di conversione di decreti, 21 "ordinari", uno costituzionale e 56 di ratifica di trattati internazionali. Il Parlamento ne ha approvati in tutto 66 a cui vanno aggiunti ulteriori 26 provvedimenti ereditati dal governo Berlusconi ed approvati durante il periodo del Governo Monti.

I VIA LIBERA DELLE CAMERE**66****GLI EMENDAMENTI**

Il confronto tra Governo e Parlamento nel procedimento legislativo - si legge nel rapporto di fine legislatura presentato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Piero Giarda - è sempre stato «intenso e lo dimostrano i numeri relativi all'attività emendativa». Sui provvedimenti presentati alle Camere dal Governo Monti sono stati approvati complessivamente 1.816 emendamenti di cui 1.581 di maggioranza, 147 di opposizione e 82 del governo

DALLA MAGGIORANZA**1.581****I VOTI DI FIDUCIA**

La fiducia tra Camera e Senato è stata posta dal Governo 51 volte per l'approvazione di 19 provvedimenti di cui 15 decreti. «La fiducia - ha spiegato il ministro Giarda - è stata posta sempre sul testo licenziato dalle Commissioni o, qualora lo richiedessero ragioni di tipo tecnico, su maxi-emendamenti che riproducevano il lavoro istruttorio. In nessun caso si è assistito alla presentazione di maxi-emendamenti contenenti disposizioni nuove rispetto a quelle delle Commissioni»

PER CONVERTIRE DECRETI**15**